Spedizione in abbonamento postale
70% - D.C.B. Padova
In caso di mancato recapito inviare
al CMP di Padova
per la restituzione al mittente previo pagamento resi



I Supplemento straordinario al Bollettino Ufficiale n. 28
del 12 luglio 2006

S.S. N. 5

# BOLLETTINO UFFICIALE

## DELLA

## REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

**TRIESTE, 14 luglio 2006** **€ 2,50**

DIREZIONE E REDAZIONE: SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 040/3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 040/3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con D.P.G.R. 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

**La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia:**

**http://www.regione.fvg.it**

**La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.**

# SOMMARIO

## PARTE PRIMA
## LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

PARTE PRIMA

# LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

A07
06_28_1_DGR_NNN_DGR_1348

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 giugno 2006, n. 1348.

**Art. 7, comma 7 del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali - Articolazione e declaratoria delle funzioni e delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione e delle Direzioni centrali e degli Enti regionali.**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 7, comma 7, del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione del 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come da ultimo modificato con il decreto del Presidente della Regione del 23 maggio 2006 n. 0159/Pres., che prevede che l'istituzione, la modifica e la soppressione dei servizi, nell'ambito della Direzione generale e delle direzioni centrali ed equiparate, nonché l'attribuzione delle funzioni delle direzioni e dei servizi medesimi, sono disposte con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'organizzazione, al personale e ai sistemi informativi, su iniziativa del Direttore generale;

VISTO l'articolo 7 bis del citato Regolamento, con il quale si individuano le strutture della Presidenza della Regione e le direzioni centrali ed equiparate;

VISTO il proprio processo verbale del giorno 18 maggio 2006, n. 1067;

VISTI i verbali del Comitato di direzione dei giorni 23 e 30 maggio 2006, con i quali si è esaminato il nuovo assetto delle strutture a livello di servizio, nonché la declaratoria delle funzioni dei servizi medesimi e delle direzioni centrali, provvedendo altresì a formulare il relativo parere;

VISTA la nota della Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi del giorno 29 maggio 2006, n. 11863/PERS/27/OCF con cui si è data l'informativa alle Organizzazioni sindacali e alla Rappresentanza Sindacale Unitaria in ordine al nuovo assetto delle direzioni centrali con le declaratorie dei relativi servizi, nonché visto il verbale del relativo esame congiunto;

VISTA la nota del Direttore generale del giorno 12 giugno 2006, n. 2275 con la quale si propone il nuovo assetto delle strutture a livello di servizio nonché la declaratoria delle funzioni dei servizi medesimi e delle direzioni centrali;

PRESO atto che il nuovo assetto delle strutture a livello di servizio si colloca in un contesto organizzativo, riferito alle unità direzionali di massima dimensione che rimane inalterato;

RITENUTO pertanto di definire, ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione e degli Enti regionali, l'articolazione e la declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle direzioni centrali e degli Enti regionali;

RITENUTO altresì di far decorrere il suddetto riassetto organizzativo a far data del 1° luglio 2006;

RITENUTO infine di disporre in ordine agli incarichi dirigenziali già conferiti o rinnovati alla suddetta data;

all'unanimità,

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa:

1) È approvato l'Allegato A, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali".

2) Le disposizioni di cui all'Allegato A trovano applicazione a decorrere dal 1° luglio 2006.

3) Sino al 30 giugno 2006 continua a trovare applicazione, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, delle "Modifiche al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con DPReg 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e modificato con DPReg 21 aprile 2005, n. 0110/Pres", l'Allegato A al Regolamento medesimo.

4) Salvo proprie diverse determinazioni, gli incarichi già conferiti o rinnovati, alla data del 1° luglio 2006, ai sensi dell'art. 48 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, e dell'art. 26 del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione del 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. , e successive modificazioni ed integrazioni, sono confermati, secondo le corrispondenze di cui all'Allegato B, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, sino alla naturale scadenza, salvo revoca anticipata e salve le condizioni risolutive previste dai rispettivi contratti, con riferimento agli incarichi conferiti con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato.

5) Quando leggi, regolamenti, atti o contratti fanno riferimento a strutture direzionali a livello di servizio, il riferimento si intende operato, a decorrere dal 1° luglio 2006, alle strutture di cui all'Allegato A, secondo le corrispondenze di cui all'Allegato B.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

---

A07
06_28_1_DGR_NNN_DGR 1348 ALL1

Allegato A

**Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali**

PARTE I

AMMINISTRAZIONE REGIONALE

TITOLO I

PRESIDENZA DELLA REGIONE

CAPO I

Direzione generale

Art. 1

1. La Direzione generale, a cui è preposto il Direttore generale, svolge funzioni di impulso della gestione della Regione, provvedendo ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dalla Giunta regionale, perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza anche attraverso la semplificazione amministrativa e garantendo il coordinamento e la continuità dell'attività delle direzioni centrali.

2. La Direzione generale in particolare:

a) promuove il miglioramento e l'efficacia della comunicazione interna ed esterna al fine di assicurare una adeguata circolazione delle informazioni ed una piena valorizzazione delle attività istituzionali;

b) sovrintende e coordina i rapporti con gli organi dello Stato;

c) su indicazione della Giunta regionale coordina le linee di impostazione del bilancio di previsione;

d) elabora, in attuazione del programma di governo, le linee di intervento di lungo periodo delle politiche regionali e ne verifica l'attuazione attraverso gli strumenti di analisi, valutazione e controllo strategico e di gestione;

e) assicura la coerenza della programmazione regionale con gli indirizzi di programmazione comunitaria e nazionale e il coordinamento degli interventi regionali attuativi della programmazione regionale generale e di settore anche curando la partecipazione delle Autonomie locali, delle autonomie funzionali e delle parti sociali alla programmazione regionale;

f) predispone gli schemi degli strumenti regionali di programmazione generale e di coordinamento, dei piani operativi, collaborando alla formazione del bilancio regionale e delle correlate norme finanziarie;

g) svolge e coordina attività di studio, indagine e rilevazione anche avvalendosi di esperti, istituti e centri di ricerca;

h) cura e coordina le attività finalizzate alla promozione di uno sviluppo sostenibile che tenga conto degli aspetti sociali, ambientali ed economici del territorio e delle popolazioni;

i) svolge funzioni di internal audit;

j) cura le attività della programmazione negoziata.

3. La Direzione provvede, in stretta collaborazione con la direzione centrale preposta, alla promozione di tutte le iniziative di formazione e qualificazione della dirigenza e di valorizzazione delle risorse umane.

Art. 2

1. Alle dipendenze della direzione generale operano:

a) la Direzione della comunicazione;

b) il Servizio qualità e semplificazione dell'azione amministrativa;

c) il Servizio affari generali e amministrativi.

e) il Servizio pianificazione strategica, programmazione e controllo;

f) il Servizio statistica;

g) il Servizio Agenda 21;

h) il Servizio programmazione negoziata.

Art. 3

1. La Direzione della comunicazione, cui è preposto un direttore centrale con incarico per speciali servizi denominato Direttore alla comunicazione:

a) opera ai fini di migliorare e rendere più efficace la comunicazione istituzionale garantendo la promozione dell'attività della Regione attraverso tutte le forme espressive sia tradizionali che multimediali;

b) gestisce, attraverso appositi uffici, le relazioni con il pubblico;

c) definisce, gestisce e sovrintende all'applicazione del coordinato d'immagine;

d) definisce, gestisce e coordina, d'intesa con le direzioni competenti, gli strumenti di comunicazione internet e intranet;

e) promuove e organizza eventi, manifestazioni e convegni finalizzati alla miglior conoscenza dell'attività della Regione;

f) fornisce consulenza e supporto a tutti gli uffici in tema di promozione e marketing dei servizi della Regione;

g) coordina e approva le strategie e le azioni di comunicazione delle direzioni centrali nonché di tutti gli enti controllati della Regione.

Art. 4

1. Il Servizio qualità e semplificazione dell'azione amministrativa:

a) valuta la qualità dell'azione amministrativa, elaborando proposte per la semplificazione e la razionalizzazione della medesima;

b) cura l'analisi di impatto della regolazione nell'Amministrazione regionale con il supporto delle strutture competenti per materia, di cui a questo scopo coordina l'attività. A tal fine:

   1) elabora, propone ed applica, anche in via sperimentale, modelli e metodi per l'analisi di impatto della regolazione nella Regione Friuli Venezia Giulia;

   2) adotta sistemi di valutazione preventiva dell'impatto normativo;

   3) garantisce il costante monitoraggio dello stato di attuazione delle leggi, predisponendo rapporti periodici anche attraverso l'applicazione delle clausole valutative;

   4) verifica con sistematicità il grado di fattibilità delle leggi con una istruttoria funzionale per obiettivi del testo normativo e predisponendo schede di analisi di fattibilità amministrativa, di analisi d'impatto della nuova normativa sulla situazione legislativa esistente e di analisi d'impatto sui destinatari, sui cittadini e sulle imprese;

c) cura l'attività di programmazione legislativa in collaborazione con la Direzione centrale Segretariato generale e riforme istituzionali.

2. Il Servizio qualità e semplificazione dell'azione amministrativa si avvale del sistema statistico-informativo regionale, dei sistemi di controllo interno e può richiedere agli uffici dati ed informazioni necessari alla propria attività.

Art. 5

1. Il Servizio affari generali e amministrativi:

a) svolge le attività amministrative e contabili di competenza della Direzione, ad eccezione di quelle specificamente attribuite agli altri servizi;

b) cura gli affari generali della Direzione;

c) cura, per conto della Direzione generale, i rapporti con lo Stato.

Art. 6

1. Il Servizio pianificazione strategica, programmazione e controllo:

a) cura la predisposizione del Piano strategico regionale (P.S.R.) e del Piano regionale di sviluppo, del Piano triennale regionale (P.T.R.) e del Piano operativo;

b) cura e gestisce il controllo di gestione sull'efficiente impiego delle risorse e sui livelli di efficacia gestionale, finalizzato alla verifica dell'andamento dell'azione amministrativa e del grado di realizzazione degli obiettivi programmati;

c) cura la valutazione e il monitoraggio degli investimenti pubblici sul territorio regionale in coerenza anche con le iniziative dello Stato;

d) concorre alla valutazione dei progetti di investimento pubblico di rilievo economico e sociale proposti dalla Regione, collaborando alla loro formazione nella determinazione degli elementi tecnici, finanziari, economici e sociali; valuta e certifica la coerenza dei progetti presentati da soggetti esterni all'Amministrazione regionale con le linee della programmazione regionale;

e) svolge le funzioni del Nucleo di valutazione e verifica, quale definito nella normativa nazionale di settore;

f) svolge analisi di convenienza economica;

g) cura e gestisce il controllo strategico e, in particolare, redige, a conclusione di legislatura, il rapporto di verifica illustrando gli obiettivi e i risultati conseguiti nonché il grado di impiego delle risorse.

Art. 7

1. Il Servizio statistica:

a) opera quale parte integrante del Sistema statistico nazionale (SISTAN); in qualità di interlocutore della Regione con il sistema medesimo indirizza, coordina, elabora e raccoglie le statistiche regionali, anche partecipando, in collaborazione con le direzioni interessate, alla costruzione di banche dati e alla messa a punto dei sistemi informativi di settore;

b) cura gli adempimenti statistici a carico della Regione previsti dalla legislazione vigente e dal Programma statistico nazionale;

c) elabora studi e ricerche statistiche a supporto degli uffici regionali e cura la pubblicazione e la diffusione dei dati.

Art. 8

1. Il Servizio Agenda 21:

a) sovrintende all'applicazione delle metodologie partecipate proprie di Agenda 21 su scala regionale;

b) svolge azioni di promozione, coordinamento e sensibilizzazione verso le diverse direzioni centrali;

c) garantisce anche attraverso gli strumenti della programmazione, degli accordi di programma e legislativi, il coinvolgimento attivo delle Comunità locali,

d) promuove e valorizza le diversità di approcci, progetti e culture esistenti sul territorio regionale, favorendo la partecipazione di tutti gli attori della Comunità ad un ruolo attivo nei processi decisionali;

e) fornisce supporto metodologico e tecnico ai cittadini e alle Amministrazioni locali, promuovendo la formazione e l'educazione ai processi di Agenda 21 locale;

f) cura la rappresentanza della Regione in ogni evento utile agli scopi propri del Servizio;

g) si avvale del sistema statistico - informativo regionale, dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.) del sistema di controllo strategico e può richiedere agli uffici dati e informazioni necessari alla propria attività.

Art. 9

1. Il Servizio programmazione negoziata:

a) cura le attività necessarie alla formazione, approvazione, attuazione degli strumenti della programmazione negoziata e di specifici programmi di intervento.

CAPO II

Uffici della Presidenza della Regione

Art. 10

1. Il Portavoce svolge compiti di collaborazione nella tenuta dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi d'informazione.

2. Sovrintende alle funzioni di informazione, documentazione e divulgazione dell'attività del Presidente della Regione e degli assessori mantenendo, a tal fine, i rapporti con gli organi di informazione e provvedendo alla diffusione delle notizie.

3. Per lo svolgimento dei propri compiti il Portavoce si avvale dell'Ufficio stampa della Presidenza della Regione.

Art. 11

1. L'Ufficio stampa, cui è preposto il Capo Ufficio stampa, assicura l'attività giornalistica dell'Agenzia regione cronache, caratterizzata dall'autonomia funzionale prevista dall'articolo 254, comma 4, della legge regionale 7/1988. In particolare:

a) cura l'attività di informazione, di documentazione e di divulgazione dell'operato del Presidente della Regione e della Giunta regionale;

b) assicura, secondo gli indirizzi e in collaborazione con la Direzione generale, l'opera di informazione, di documentazione e di divulgazione dell'attività degli Uffici dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali;

c) provvede alla diffusione di notiziari e di pubblicazioni;

d) provvede alla distribuzione agli organi d'informazione di materiale giornalistico da utilizzare per servizi radiofonici, audiovisivi e televisivi;

e) cura la realizzazione di documentari nonché di filmati per uso televisivo;

f) cura la gestione della web-tv regionale.

2. L'Ufficio provvede, altresì, alle spese dirette e agli interventi di competenza della Presidenza della Regione per la stampa periodica, per l'informazione radiotelevisiva e per la produzione fotocinematografica e televisiva.

Art. 12

1. L'Ufficio di Gabinetto, cui è preposto il Capo di Gabinetto:

a) cura le funzioni di rappresentanza del Presidente;

b) tratta la materia relativa alle nomine e alle designazioni di competenza del Presidente della Regione, ivi compresi gli adempimenti relativi alla tenuta della situazione patrimoniale dei soggetti nominati;

c) assiste il vice Presidente nell'esercizio delle sue funzioni vicarie;

d) tratta la materia delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni nonché le risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo riguardanti l'Amministrazione;

e) cura i rapporti di rappresentanza e gli affari del cerimoniale della Regione;

f) assicura le iniziative di relazioni pubbliche della Presidenza e cura i servizi di traduzione della Giunta regionale.

2. Alle dipendenze dell'Ufficio di Gabinetto, per assistere il Presidente della Regione e gli assessori nello svolgimento delle proprie funzioni nella capitale, è distaccato un ufficio in Roma. Tale ufficio, subordinatamente alle esigenze della Giunta regionale, può offrire supporto e assistenza ai consiglieri regionali con riferimento alle attività istituzionali di questi nella città di Roma.

3. Nelle città capoluogo di provincia della Regione sono istituiti appositi uffici con finalità di supporto all'attività politico-istituzionale del Presidente della Regione e della Giunta regionale.

Art. 13

1. La Protezione civile della Regione coordina e gestisce in modo unitario le attività di protezione civile previste dalla legislazione regionale, nonché quelle demandate dalla normativa statale di riferimento. Ad essa è preposto il Direttore centrale della Protezione civile.

2. La Protezione civile della Regione:

a) è Centro di Coordinamento dei Soccorsi ai sensi della legge 225/1992 per le emergenze che interessano il territorio regionale e gestisce la Sala operativa regionale, assicurando, anche mediante la predisposizione dei sistemi di accertamento, comando e controllo, il coordinamento dei soccorsi e delle operazioni di emergenza ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 64/1986, mediante l'omogenea percezione e valutazione degli eventi calamitosi ed il coordinamento sinergico degli interventi;

b) è Centro Funzionale ai sensi della legge 267/1998 ed in tale ambito cura, in sinergia con gli organi statali competenti, le attività tecnico scientifiche di previsione ed allerta idrometeorologica ai fini di protezione civile, nell'ambito delle azioni di prevenzione di livello primario ai sensi dell'articolo 1 comma 2 della legge regionale 64/1986;

c) svolge la funzione di Centro di Interconnessione con la rete dei Centri funzionali del sistema nazionale integrato di protezione civile e con le reti ed i sistemi di monitoraggio sismico ed idrometeorologico delle Regioni transfrontaliere;

d) cura lo sviluppo e la gestione dei sistemi tecnologici, informatici e multimediali e delle reti di telecomunicazione di emergenza analogiche e digitali in fonia e dati per le finalità di protezione civile, ivi comprese quelle di antincendio boschivo, per la previsione, l'allerta, il coordinamento dei soccorsi e l'informazione alla popolazione, anche coordinandosi con il Sistema informativo regionale;

e) cura la connessione tecnologica ed operativa con le Prefetture e gli altri gli Organi istituzionali dello Stato che operano sul territorio regionale ai fini di protezione civile, nonché con la competente Direzione marittima - Capitaneria di Porto per la sorveglianza delle aree marittime e costiere regionali a tutela della pubblica incolumità, onde supportare la comunicazione in tempo reale tra le predette Autorità ed il Centro Coordinamento Soccorsi - Sala Operativa regionale di Palmanova;

f) cura la gestione degli allerta meteorologici mediante il Centro Coordinamento Soccorsi – Centro Funzionale - Sala operativa regionale di Protezione civile, ricevendo i dati provenienti dai radar meteorologici e dalle reti di monitoraggio idrometeorologico statali e regionali presenti sul territorio della Regione, in connessione con il Sistema nazionale integrato di Protezione civile;

g) costituisce Centro di Coordinamento della logistica, nonché dell'utilizzo dei mezzi e delle attrezzature, di proprietà regionale ed assegnati dallo Stato, per la gestione ed il superamento delle emergenze regionali, nazionali ed internazionali; dispone inoltre l'impiego sul territorio delle risorse umane e materiali, nonché dei mezzi aerei regionali e statali, per il superamento delle emergenze;

h) costituisce il Nucleo operativo di pronto intervento, al fine della prevenzione, del controllo del territorio, nonché della ricostruzione-riabilitazione in caso di eventi calamitosi;

i) collabora con gli organi statali competenti alla programmazione finalizzata alla gestione delle emergenze;

costituisce Centro di Coordinamento della Colonna Mobile di Protezione civile delle Regioni ai sensi della legge 225/1992;

j) cura la predisposizione dei sistemi di connessione operativa con i livelli sovra e sub regionali di protezione civile;

k) promuove e sviluppa la cooperazione istituzionale transfrontaliera in materia di protezione civile con le Regioni e Nazioni contermini al Friuli Venezia Giulia, anche nell'ambito della Comunità di Alpe Adria; cura la connessione tra i Centri di protezione civile presenti nelle diverse Regioni e Nazioni contermini al Friuli Venezia Giulia e quello di Palmanova e tra questo ed il Dipartimento nazionale della protezione civile;

l) svolge compiti di prevenzione attraverso il coordinamento della ricerca finalizzata all'individuazione delle fonti di rischio naturale e di vulnerabilità del territorio;

m) cura, anche in collaborazione con Università, enti ed istituti scientifici, la ricerca, lo sviluppo e l'utilizzo delle tecnologie elettroniche, informatiche, di telecomunicazione e di monitoraggio in tempo reale del territorio per le diverse finalità di protezione civile;

n) cura le iniziative finalizzate allo sviluppo ed alla promozione delle attività didattiche, formative ed informative in materia di protezione civile;

o) cura la realizzazione e la gestione del Centro di Documentazione Nazionale di Protezione civile, come struttura integrata nel Sistema Nazionale di Protezione civile e collegata alla rete dei Centri Funzionali, in grado di ricevere, raccogliere, ordinare, elaborare e diffondere ogni sorta di documentazione e di informazione in materia di Protezione civile;

p) cura l'organizzazione e lo svolgimento di convegni, manifestazioni e sessioni di studi avanzati in materia di protezione civile, anche in collaborazione con Università, enti ed istituti scientifici;

q) cura l'elaborazione, il coordinamento e l'attuazione dei piani e programmi regionali di prevenzione e di intervento sulle fonti di rischio naturale e di vulnerabilità del territorio;

r) indirizza e coordina la pianificazione di emergenza di ambito regionale, provinciale e comunale;

s) svolge compiti di controllo sull'attuazione ed efficacia dei piani e programmi di intervento regionali e subregionali di protezione civile;

t) cura la programmazione dell'attività educativa e formativa nel settore della prevenzione ed assicura la formazione, l'organizzazione ed il potenziamento del Volontariato di protezione civile appartenente all'elenco regionale di cui all'articolo 30 della legge regionale 64/1986;

u) provvede alla gestione delle risorse umane e materiali ed al coordinamento del Volontariato di protezione civile, organizzato su base regionale, per operazioni di prevenzione, di controllo del territorio e di emergenza;

v) cura la trattazione degli affari giuridici, amministrativi, contabili e generali;

w) assicura la trattazione degli affari connessi alla gestione del Fondo regionale per la protezione civile;

x) svolge funzioni propositive ai fini dell'emanazione di disposizioni attuative urgenti di ordinanze statali a seguito di calamità;

y) cura l'istruttoria amministrativa delle opere di pronto intervento o ricomprese nei piani, realizzate a seguito di calamità;

z) cura l'istruttoria amministrativa relativa alla stipulazione di contratti e ai conseguenti adempimenti;

aa) cura l'istruttoria amministrativa finalizzata alla stipulazione di accordi, convenzioni e protocolli istituzionali di intesa con Enti, Istituzioni ed Autorità aventi competenza in materia di protezione civile;

bb) cura l'istruttoria amministrativa per la concessione e l'erogazione dei benefici contributivi per il ristoro dei danni da eventi calamitosi;

cc) cura la programmazione e l'effettuazione di interventi di solidarietà nazionale a favore delle popolazioni colpite da calamità;

dd) cura gli adempimenti relativi all'attuazione di programmi e progetti finanziati dall'Unione europea;

ee) cura gli adempimenti connessi con gli interventi di paternariato internazionale nell'ambito della cooperazione e della solidarietà internazionale, in materia di protezione civile, anche in coordinamento con il Dipartimento nazionale della Protezione civile.

## TITOLO II

## DIREZIONI CENTRALI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

### CAPO I

### Direzione centrale risorse economiche e finanziarie

#### Art. 14

1. La Direzione centrale risorse economiche e finanziarie, in attuazione del Programma di governo, elabora il bilancio garantendone gli equilibri e definisce le linee di intervento della finanza regionale. A tal fine:

a) predispone, in collaborazione con la Direzione generale, lo schema di bilancio pluriennale ed annuale, i provvedimenti di variazione ed il rendiconto generale;

b) esercita, in piena autonomia e senza vincoli gerarchici, i controlli interno preventivo e successivo di ragioneria sui provvedimenti di spesa e sugli altri provvedimenti soggetti a controllo;

c) cura la contabilizzazione della gestione delle entrate e delle spese;

d) vigila sui servizi di tesoreria e sulle gestioni fuori bilancio;

e) esamina i provvedimenti aventi riflessi finanziari ed in particolare cura la predisposizione delle norme finanziarie degli schemi di provvedimenti legislativi;

f) provvede alla raccolta degli elementi finanziari e contabili per la valutazione del merito di credito e di affidabilità finanziaria della Regione;

g) svolge le funzioni di competenza regionale in materia di credito e di enti creditizi;

h) cura funzioni promozionali, di valorizzazione e di intervento del credito speciale ed ordinario in favore di opere pubbliche ed attività economiche;

i) gestisce e coordina l'attività regionale in materia di imposte e tributi;

j) cura la gestione dei carburanti a prezzo ridotto;

k) provvede agli atti previsti dall'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119 e successive modificazioni ed integrazioni e dai decreti ministeriali 11 aprile 1981 e 30 luglio 1981 e successive modifiche ed integrazioni, agli atti di prelevamento ed ai girofondi.

#### Art. 15

1. La Direzione centrale risorse economiche e finanziarie si articola nei seguenti servizi:

a) Servizio affari generali e amministrativi;

b) Servizio risorse finanziarie;

c) Servizio contabile e rendiconto;

d) Servizio imposte, tributi e gestione carburanti;

e) Servizio centrale di ragioneria;

f) Servizio distaccato di ragioneria;

g) Servizio ispettivo e riscontri contabili;

h) Servizio controllo atti del personale e adempimenti fiscali e previdenziali;

i) Servizio controllo comunitario.

Art. 16

1. Il Servizio affari generali e amministrativi:

a) cura la trattazione degli affari amministrativi e generali di competenza della Direzione;

b) provvede alla costruzione del conto pubblico regionale per il suo inserimento nel quadro dei conti pubblici nazionali, rilevando i flussi finanziari del settore pubblico allargato della Regione;

c) coordina la gestione complessiva dei dati contabili della Direzione

Art. 17

1. Il Servizio risorse finanziarie:

a) provvede alla gestione delle fasi contabili relative alla gestione di cassa, salvo quanto previsto dall'articolo 21, nonché alla girata degli assegni da versare in Tesoreria ed al controllo sulla gestione dei servizi di tesoreria;

b) cura gli affari relativi al ricorso il mercato finanziario;

c) provvede al coordinamento degli interventi per il credito agevolato alle attività economiche e per le opere pubbliche in collaborazione con gli uffici regionali competenti per materia;

d) tratta gli affari relativi alla stipula di convenzioni con enti, istituti ed organismi che esercitano il credito in Regione.

Art. 18

1. Il Servizio contabile e rendiconto:

a) predispone i disegni di legge finanziaria, di bilancio, di assestamento di bilancio e il rendiconto generale;

b) predispone le norme finanziarie degli schemi dei provvedimenti legislativi, nonché gli atti amministrativi di variazione dell'entrata e della spesa, salvo quanto previsto all'articolo 21;

c) provvede alla raccolta degli elementi finanziari e contabili per la valutazione del merito di credito e di affidabilità finanziaria della Regione;

d) cura, nell'ambito della predisposizione dei documenti di programmazione finanziaria, l'analisi dell'evoluzione del quadro previsionale delle entrate e delle spese e l'illustrazione degli aspetti contabili e finanziari della manovra di bilancio;

e) predispone una relazione annuale sulla ripartizione territoriale per area provinciale dei pagamenti regionali.

Art. 19

1. Il Servizio imposte, tributi e gestione carburanti:

a) cura gli adempimenti relativi alla gestione dell'imposta regionale sulle attività produttive, dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle altre imposte e tributi;

b) collabora con le strutture competenti agli studi in materia di autonomia finanziaria regionale e locale e cura, in particolare, quelli funzionali all'istituzione di tributi regionali, anche in relazione all'evoluzione del sistema tributario;

c) cura i rapporti della Regione con le amministrazioni locali, con l'amministrazione finanziaria dello Stato e con il Corpo della Guardia di finanza e con le altre regioni e province autonome in relazione all'accertamento dei tributi e delle imposte;

d) esercita, relativamente alle imposte e ai tributi di competenza regionale, le funzioni che nello Stato sono attribuite, per quanto attiene ai tributi, al Ministero dell'economia e delle finanze;

e) cura gli adempimenti in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione, monitorando consumi e prezzi, e applica le sanzioni amministrative;

f) svolge attività di coordinamento e consulenza nei confronti delle Camere di commercio, in riferimento all'attività ad esse delegata nonché cura i rapporti con le compagnie petrolifere.

Art. 20

1. Il Servizio centrale di ragioneria:

a) provvede ad esercitare il controllo interno preventivo di ragioneria dei provvedimenti di spesa e degli altri provvedimenti soggetti al controllo salvo quanto previsto agli articoli 21 e 23;

b) esprime il parere, quando richiesto, sugli atti di gestione della spesa degli enti dipendenti dalla Regione e degli altri enti, aziende ed organismi, comunque sottoposti alla vigilanza od al controllo della Regione stessa;

c) esprime pareri e fornisce la consulenza in materia finanziaria e contabile.

Art. 21

1. Il Servizio distaccato di ragioneria, con sede in Udine, con riferimento alle direzioni centrali e ai servizi aventi sede nella provincia di Udine:

a) predispone le norme finanziarie degli schemi di provvedimenti legislativi, nonché gli atti amministrativi di variazione dell'entrata e della spesa;

b) provvede alla gestione delle fasi contabili relative alla gestione delle entrate;

c) provvede ad esercitare il controllo interno preventivo di ragioneria dei provvedimenti di spesa e degli altri provvedimenti soggetti al controllo;

d) provvede ad esercitare il controllo interno successivo a consuntivo sui rendiconti dei relativi funzionari delegati;

e) esprime pareri e fornisce la consulenza in materia finanziaria e contabile.

Art. 22

1. Il Servizio ispettivo e riscontri contabili:

a) provvede alla vigilanza sull'amministrazione del demanio e del patrimonio regionale e, in particolare, sul-

le gestioni dei consegnatari dei beni e dei contabili della Regione, ivi compresa la verifica delle corrispondenti scritture contabili ed inventariali;

b) provvede ad esercitare il controllo interno successivo a consuntivo sui rendiconti dei funzionari delegati, salvo quanto previsto dall'articolo 21;

c) provvede ad esercitare il controllo interno successivo a consuntivo sui conti amministrativi delle gestioni fuori bilancio;

d) esprime pareri sui bilanci e loro variazioni e sui rendiconti degli enti dipendenti dalla Regione e dagli altri enti, aziende ed organismi comunque sottoposti a vigilanza della Regione stessa;

e) provvede alle ispezioni contabili previste dalle leggi regionali anche nei confronti degli enti dipendenti dalla Regione o comunque sottoposti a vigilanza della medesima.

Art. 23

1. Il Servizio controllo atti del personale e adempimenti fiscali e previdenziali:

a) provvede ad esercitare il controllo interno preventivo di ragioneria dei provvedimenti di spesa e degli altri provvedimenti relativi al personale in servizio ed in quiescenza;

b) provvede, in materia fiscale, a tutti gli adempimenti cui è tenuta la Regione in qualità di sostituto d'imposta, curando all'uopo i rapporti con gli uffici finanziari centrali e periferici dello Stato nonché i rapporti intercorrenti con gli enti previdenziali relativi ai dipendenti regionali.

Art. 24

1. Il Servizio controllo comunitario, con sede in Gorizia:

a) opera quale strumento per l'effettuazione dei controlli sulla correttezza del sistema di gestione e sull'attendibilità delle domande finali di pagamento che l'Amministrazione regionale inoltra agli organismi comunitari ai sensi degli articoli 10, 11 e 12 del Regolamento comunitario 2 marzo 2001, n. 438/2001 della Commissione nonché effettua le dichiarazioni sulle domande di pagamento finali ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento stesso;

b) provvede alla gestione della banca dati finalizzata al controllo del cumulo dei diversi aiuti accordati dall'Amministrazione regionale a titolo «de minimis» ad un medesimo beneficiario;

c) effettua i controlli in loco, così come previsti dal manuale delle procedure e dei controlli Ag.E.A. e dal documento della Commissione Europea – Direzione generale dell'Agricoltura- VI/10535/99 - rev. 7 del 23 luglio 2002, relativamente alle misure previste dal Piano di sviluppo rurale con riferimento sia agli aiuti cofinanziati che a quelli aggiuntivi e limitatamente al campione estratto dai soggetti attuatori ai sensi dell'articolo 69 del Regolamento (CE) della Commissione n. 817/2004 del 29 aprile 2004;

d) effettua i controlli in loco relativamente ad altre tipologie di interventi rientranti nell'ambito del FEOGA-garanzia, che l'Amministrazione regionale è chiamata ad effettuare per conto dell'organismo pagatore, secondo quanto previsto dal Titolo III del Regolamento (CE) della Commissione 11 dicembre 2001, n. 2419/2001". Tali tipologie di interventi sono individuate periodicamente con provvedimento, da pubblicare sul B.U.R., del Direttore centrale risorse economiche e finanziarie a seguito di intesa con il Direttore centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna.

CAPO II

Direzione centrale Segretariato generale e riforme istituzionali

Art. 25

1. La Direzione centrale Segretariato generale e riforme istituzionali:

a) tratta gli affari istituzionali riguardanti la Giunta, quale organo collegiale esecutivo della Regione nonché gli affari connessi alle attribuzioni amministrative proprie del Presidente della Regione, assicurando il relativo supporto tecnico-burocratico;

b) tratta gli affari giuridici connessi con l'innovazione ordinamentale e con le riforme istituzionali di rilievo nazionale e concorre alla definizione delle problematiche giuridico-istituzionali connesse con la revisione dello Statuto di autonomia e con le norme di attuazione statutaria;

c) svolge supporto all'attività di predisposizione e revisione, in collegamento con le strutture competenti, di disegni di legge e regolamenti, nonché attività di consulenza legislativa ivi compresa la definizione di criteri di omogeneità nella predisposizione di leggi;

d) assicura il coordinamento degli archivi esistenti presso le altre strutture direzionali e gestisce la biblioteca generale della Giunta regionale;

e) assicura il coordinamento per l'assunzione di comportamenti omogenei in materia di tutela dei dati personali;

f) cura le attività di supporto degli organi ad essa attribuiti dalla legge;

g) esercita le funzioni relative all'impianto e alla tenuta dei libri fondiari;

h) provvede alla determinazione e al pagamento delle indennità al Presidente della Regione, agli Assessori regionali e ai componenti di nomina regionale della Commissione paritetica per l'attuazione dello Statuto;

i) provvede al trasferimento dei fondi necessari al funzionamento del Consiglio regionale;

j) cura l'attività di vigilanza e controllo sulle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato.

Art. 26

1. La Direzione centrale Segretariato generale e riforme istituzionali si articola nei seguenti servizi:

a) Servizio affari della Presidenza;

b) Servizio affari della Giunta;

c) Servizio legislativo, coordinamento giuridico e riforme istituzionali;

d) Servizio Libro fondiario;

Art. 27

1. Il Servizio affari della Presidenza:

a) cura la trattazione degli affari relativi alle attribuzioni amministrative proprie del Presidente della Regione, quale organo amministrativo della Regione;

b) predispone gli atti diretti al riconoscimento della personalità giuridica di associazioni e fondazioni e curala tenuta del registro delle persone giuridiche ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;

c) svolge gli adempimenti preordinati alla stipulazione degli atti contrattuali in cui è parte l'Amministrazione regionale, coordina ed indirizza l'attività degli Ufficiali roganti aggiunti;

d) cura gli adempimenti per la promulgazione e pubblicazione delle leggi, dei regolamenti e degli altri atti previsti e provvede alla redazione del Bollettino Ufficiale della Regione;

e) assicura il coordinamento in materia di dati personali;

f) gestisce la biblioteca generale della Giunta regionale, gli affari amministrativi di carattere generale e assicura il coordinamento degli archivi esistenti presso le altre strutture direzionali;

g) cura l'attività amministrativa, tecnica, operativa e di segreteria a supporto degli organi attribuiti dalla legge alla Direzione centrale Segretariato generale e riforme istituzionali;

h) assicura l'attività di vigilanza e controllo sulle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato.

Art. 28

1. Il Servizio affari della Giunta:

a) cura la trattazione di tutti gli affari che riguardano la Giunta regionale, quale organo collegiale esecutivo della Regione;

b) assicura il riscontro, sotto il profilo giuridico-formale, degli atti da sottoporre all'esame della Giunta regionale svolgendo le preventive attività di coordinamento e acquisendo le valutazioni e i pareri degli uffici interessati;

c) cura i rapporti con il Consiglio regionale relativamente ai disegni di legge approvati dalla Giunta.

Art. 29

1. Il Servizio legislativo, coordinamento giuridico e riforme istituzionali:

a) cura la trattazione degli affari giuridici connessi con l'innovazione ordinamentale, in collaborazione con il Servizio qualità e semplificazione dell'azione amministrativa e segue le riforme istituzionali in atto a livello regionale e nazionale;

b) concorre alla definizione delle problematiche giuridico-istituzionali e all'elaborazione di proposte connesse con la revisione dello Statuto di autonomia e con l'emanazione delle norme di attuazione statutaria;

c) supporta le strutture competenti per materia, in coordinamento con il Servizio qualità e semplificazione dell'azione amministrativa, nella predisposizione dei disegni di legge e dei regolamenti curandone la revisione, il coordinamento e garantendo l'omogeneità dei testi normativi;

d) elabora proposte per la semplificazione del sistema normativo regionale e per la razionalizzazione dell'attività di progettazione normativa;

e) svolge attività di consulenza legislativa in ordine ai profili istituzionali dei rapporti Stato-Regione, all'interpretazione ed applicazione di leggi e regolamenti nei confronti dell'Amministrazione regionale e degli enti ad essa dipendenti;

f) partecipa all'Osservatorio legislativo interregionale;

g) collabora con le strutture tecniche del Consiglio regionale competenti in materia legislativa.

h) cura la consulenza giuridica negli ambiti di attività di competenza della Direzione centrale Segretariato generale e riforme istituzionali.

Art. 30

1. Il Servizio Libro fondiario:

a) esercita le funzioni relative all'impianto e alla tenuta dei libri fondiari;

b) svolge compiti di vigilanza e controllo, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed omogeneità dell'attività istituzionale, sui dipendenti uffici tavolari.

## CAPO III

## Direzione centrale patrimonio e servizi generali

### Art. 31

1. La Direzione centrale patrimonio e servizi generali:

a) cura gli adempimenti in materia di partecipazione finanziaria della Regione in società, enti ed organismi, mantenendo i rapporti con gli stessi;

b) assicura il coordinamento e l'uniformità dell'attività di vigilanza e di controllo sugli enti operanti nelle materie di competenza regionale;

c) coordina la programmazione dei mezzi materiali e strumentali per il funzionamento dell'Amministrazione regionale, provvedendo al relativo approvvigionamento;

d) assicura lo svolgimento di servizi generali;

e) cura la gestione del patrimonio immobiliare, disponibile ed indisponibile, dell' Amministrazione regionale;

f) provvede alla formulazione del parere tecnico di congruità su forniture, trasporti, appalti, acquisti ed alienazioni, affitti ed affari consimili nei quali la Regione sia comunque interessata;

g) provvede all'attività concessoria in materia di demanio regionale;

h) coordina e verifica l'attività connessa alla sicurezza, prevenzione e protezione dai rischi professionali, procedendo agli adempimenti previsti dal decreto legislativo 626/1994 con l'assunzione degli obblighi e oneri previsti in capo al datore di lavoro dalla legge medesima;

i) coordina il trasferimento agli enti locali delle funzioni amministrative relative al demanio regionale;

j) assicura l'applicazione del principio delle pari opportunità tra donne e uomini al fine di sostenere un approccio integrato e trasversale delle politiche di genere nell'azione dell'amministrazione regionale; promuove la parità fra le donne e gli uomini attraverso l'elaborazione e la gestione di programmi ed iniziative finalizzati ad affermare, sostenere e valorizzare la presenza femminile in ambiti culturali, sociali, economici e lavorativi; sovrintende all'applicazione delle disposizioni in materia di pari opportunità.

### Art. 32

1. La Direzione centrale patrimonio e servizi generali si articola nei seguenti servizi:

a) Servizio affari generali e amministrativi;

b) Servizio gestione partecipazioni regionali e vigilanza enti;

c) Servizio consulenza tecnica e consistenza patrimoniale;

d) Servizio demanio;

e) Servizio provveditorato;

f) Servizio gestione patrimonio immobiliare;

g) Servizio pari opportunità.

Art. 33

1. Il Servizio affari generali e amministrativi:

a) cura la trattazione degli affari amministrativi e generali di competenza della Direzione;

b) assicura il supporto giuridico, amministrativo e contabile ai servizi della Direzione;

c) assicura la gestione dei servizi generali degli uffici dell'Amministrazione regionale non di specifica competenza delle singole direzioni centrali.

Art. 34

1. Il Servizio gestione partecipazioni regionali e vigilanza enti:

a) elabora studi e piani per la valorizzazione e razionalizzazione del sistema delle partecipazioni regionali;

b) cura gli adempimenti connessi e conseguenti alla partecipazione finanziaria della Regione in società, enti ed altri organismi;

c) mantiene i rapporti con le società, gli enti e gli organismi ai quali la Regione partecipa, curando per l'Amministrazione regionale la documentazione dell'attività delle società, degli enti e degli organismi stessi;

d) esprime parere di natura economico-patrimoniale sui bilanci degli Enti regionali sottoposti a controllo;

e) cura gli adempimenti in materia di garanzie attive e passive connesse ad interventi regionali.

f) cura la trattazione degli affari inerenti agli organi degli enti sottoposti alla vigilanza della Regione;

g) assicura il coordinamento e l'uniformità dell'attività di vigilanza e di controllo sugli enti operanti nelle materie di competenza regionale.

Art. 35

1. Il Servizio consulenza tecnica e consistenza patrimoniale:

a) provvede, con il supporto delle competenti strutture tecniche, alla trascrizione, all'intavolazione, all'accatastamento ed alla tenuta ed aggiornamento dell'inventario dei beni patrimoniali e demaniali dell'Amministrazione regionale;

b) provvede all'assunzione in carico dei beni mobili, alla tenuta ed all'aggiornamento del relativo inventario, sulle base delle indicazioni che annualmente vengono trasmesse dal Servizio del provveditorato e degli altri uffici regionali;

c) tiene l'evidenza dei beni, mobili ed immobili, comunque in uso dell'Amministrazione regionale;

d) provvede all'istruttoria, alla presa in consegna e al trasferimento dei beni immobili

e) provvede alla verifica degli aspetti connessi con la consistenza dei beni patrimoniali e demaniali;

f) provvede all'istruttoria e alla sdemanializzazione dei beni immobili regionali nonché all'espletamento di tutti gli adempimenti tecnici connessi al trasferimento e all'acquisizione di beni patrimoniali e demaniali;

g) provvede alla nomina dei viceconsegnatari di tutte le strutture regionali;

h) svolge attività di consulenza tecnica a favore delle direzioni centrali e degli enti regionali redigendo perizie di stima e formulando pareri tecnici di congruità su forniture, acquisti, alienazioni, affitti, concessioni ed attività similari nei quali la Regione sia comunque interessata.

Art. 36

1. Il Servizio demanio:

a) provvede alla tenuta dell'archivio informatico relativo alle pratiche afferenti alle concessioni e autorizzazioni relativamente ai beni appartenenti al demanio regionale;

b) provvede al rilascio delle autorizzazioni per l'occupazione temporanea dei beni facenti parte del demanio regionale finalizzati all'esecuzione di opere aventi rilevanza urbanistica;

c) provvede al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni per l'utilizzo a vario titolo dei beni appartenenti al demanio regionale;

d) provvede all'espletamento di tutti gli adempimenti amministrativi connessi al rilascio delle autorizzazioni e concessioni relative ai beni del demanio regionale, con particolare riferimento all'acquisizione dei pareri previsti dalla normativa vigente;

e) coordina l'attività di decentramento amministrativo relativa ai beni demaniali della Regione.

Art. 37

1. Il Servizio provveditorato:

a) valuta economicamente e qualitativamente le diverse modalità di produzione e acquisizione di beni e servizi fornendo studi e pareri per le strategie di internalizzazione o esternalizzazione;

b) cura la programmazione ed il coordinamento della provvista e della disponibilità dei mezzi materiali e strumentali per il funzionamento dell'Amministrazione regionale;

c) provvede all'approvvigionamento ed alla gestione degli arredi, delle attrezzature e dei mezzi di trasporto esclusi i mezzi di trasporto speciali per i quali vi provvedono le competenti strutture;

d) provvede agli adempimenti connessi all'assicurazione degli arredi, delle attrezzature e dei mezzi di trasporto di proprietà dell'Amministrazione regionale;, ivi compresa la loro assicurazione;

e) provvede all'acquisto di pubblicazioni, riviste, materiali ed oggetti di cancelleria e di consumo in genere necessari per il funzionamento dell'Amministrazione regionale, ivi comprese, per il personale per il quale siano previsti, l'equipaggiamento e le uniformi;

f) cura i servizi duplicazione, fotoriproduzione e legatoria per gli uffici dell'Amministrazione regionale.

g) provvede alla tenuta ed alla gestione del magazzino generale;

h) cura gli adempimenti amministrativi per la stipulazione dei contratti relativi a prestazioni di servizi necessari per il funzionamento dell'Amministrazione regionale, salve le ipotesi nelle quali per speciali prestazioni la legge ne riservi la competenza ad altri uffici regionali.

Art. 38

1. Il Servizio gestione patrimonio immobiliare:

a) cura la valorizzazione del patrimonio regionale, segue gli adempimenti per l'acquisto e la realizzazione di immobili per fini istituzionali, nonché la cessione e permuta dei beni del patrimonio disponibile;

b) cura la logistica interna della Regione nonché gli adempimenti amministrativi e contabili per la gestione del patrimonio, ivi compresi quelli per l'assicurazione, la locazione e la vigilanza dei beni patrimoniali e di quelli in uso dell'Amministrazione regionale;

c) cura gli adempimenti tecnici e amministrativi per l'esecuzione di lavori di costruzione e manutenzione dei

beni immobili del patrimonio regionale, nonché di quelli a carico dell'usuario degli immobili in uso dell'Amministrazione regionale salve le competenze diversamente attribuite con legge o regolamento;

d) attua l'esame tecnico regionale sui progetti delle opere di costruzione e di manutenzione di immobili del patrimonio regionale verificandone la congruità della spesa, quando affidate a terzi;

e) assicura l'attività di coordinamento e verifica relativa alla sicurezza, prevenzione e protezione dai rischi professionali dei dipendenti regionali.

Art. 39

1. Il Servizio pari opportunità:

a) cura, al fine di promuovere la parità tra le donne e gli uomini, la sistematica integrazione delle condizioni, priorità e bisogni di entrambi i generi in tutte le politiche;

b) elabora le misure specifiche volte a raggiungere l'eguaglianza in tutte le sfere di attività pubblica e privata, attraverso l'analisi e la valutazione degli effetti sulle rispettive situazioni;

c) cura il collegamento con le strutture dell'Amministrazione regionale per assicurare la variabile di genere nei meccanismi di programmazione e di pianificazione strategica e negli obiettivi delle direzioni centrali;

d) assicura il coordinamento con i soggetti del territorio e della Regione che si occupano di politiche di pari opportunità;

e) provvede all'implementazione di politiche di conciliazione attraverso lo sviluppo di azioni positive, realizzando proprie iniziative e promuovendo e sostenendo interventi proposti da Enti locali, associazioni e terzo settore;

f) cura gli adempimenti amministrativi connessi e conseguenti alle attività svolte, inclusi quelli previsti dal comma 9, dell'articolo 3 della legge n. 23/1990.

CAPO IV

Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi

Art. 40

1. La Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi:

a) supporta la Direzione generale ed il Comitato di direzione nella definizione degli indirizzi di pianificazione organizzativa e nella formulazione delle proposte relative all'assetto delle strutture della Regione e degli enti da essa dipendenti nonché della dotazione organica;

b) cura gli adempimenti relativi allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale regionale, compresi gli adempimenti in materia di tutela della salute e tratta gli affari concernenti l'amministrazione del personale stesso sia in attività di servizio che in quiescenza;

c) cura, nelle materie di competenza, le relazioni con l'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale e con le rappresentanze sindacali operanti all'interno della categoria;

d) provvede alla vigilanza e al controllo sugli atti dell'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale e formula pareri, nella materie di competenza, in ordine ad atti di altri enti sottoposti al controllo e alla vigilanza della Regione;

e) cura gli adempimenti in materia di formazione del personale regionale;

f) collabora con la Direzione generale nell'attività di supporto al nucleo di valutazione mediante attività di analisi e report relativamente alle risorse umane nonché ai costi relativi;

g) coordina l'attività concernente la gestione del sistema informativo regionale.

h) tratta gli affari relativi all'attuazione delle politiche dell'e-government in ambito regionale.

Art. 41

1. La Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi si articola nei seguenti servizi:

a) Servizio organizzazione e sviluppo risorse umane;

b) Servizio gestione del personale;

c) Servizio gestione previdenziale e di quiescenza del personale;

d) Servizio sistema informativo regionale;

e) Servizio e-government.

Art. 42

1. Il Servizio organizzazione e sviluppo risorse umane:

a) svolge attività di studio, ricerca e analisi in materia di carichi e metodi di lavoro al fine dell'individuazione dei fabbisogni di personale nonché del calcolo degli indici di produttività;

b) provvede alla predisposizione degli atti riguardanti gli incarichi, le assegnazioni, i trasferimenti e i comandi;

c) provvede agli adempimenti necessari alle assunzioni di personale nonché a quelli relativi alla mobilità verticale interna;

d) cura gli aspetti generali inerenti l'ordinamento del personale regionale, fornisce il proprio supporto in sede di contrattazione collettiva decentrata e intrattiene i necessari rapporti con l'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale (A.Re.Ra.N.) nelle fasi della contrattazione collettiva di lavoro del Comparto unico del pubblico impiego regionale;

e) cura, nelle questioni inerenti il rapporto di impiego e alle condizioni di lavoro, le relazioni con la rappresentanze sindacali operanti all'interno della categoria;

f) cura e predispone gli atti relativi alle strutture organizzative dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali e al relativo organico;

g) cura gli atti e i provvedimenti in materia disciplinare;

h) coordina l'attività afferente il contenzioso del lavoro fornendo la relativa collaborazione alla Direzione centrale Avvocatura regionale;

i) provvede alla vigilanza e al controllo sugli atti dell'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale e formula pareri, nelle materie di competenza, in ordine ad atti di altri enti sottoposti al controllo e alla vigilanza della Regione,

j) assicura il supporto giuridico e amministrativo ai servizi della Direzione;

k) cura la trattazione degli affari amministrativi di carattere generale di competenza della Direzione;

l) provvede alla formulazione e alla gestione del programma delle attività di aggiornamento professionale per il personale regionale, curando altresì la progettazione e la gestione di progetti formativi a valenza generale;

m) collabora con la Direzione generale nell'attività formativa e di qualificazione della dirigenza e di valorizzazione delle risorse umane;

n) supporta le direzioni nell'espletamento dei compiti di pesatura di posizione e di valutazione ai fini dell'erogazione delle indennità accessorie di risultato;

o) cura le attività relative al protocollo e all'archivio;

p) provvede al monitoraggio delle attività a rischio sanitario e agli adempimenti di sorveglianza volti alla tutela della salute del personale regionale anche mediante la stipula di apposite convenzioni.

Art. 43

1. Il Servizio gestione del personale:

a) tratta gli affari relativi alla gestione del rapporto di lavoro del personale regionale, provvedendo alla predisposizione dei relativi atti e provvedimenti, curando anche le disposizioni e le procedure di gestione;

b) provvede alla predisposizione degli atti e dei provvedimenti di attribuzione, di liquidazione e di pagamento degli emolumenti fissi ed accessori del personale e delle relative ritenute ed adempimenti connessi;

c) tratta le questioni attinenti alle provvidenze relative al Fondo sociale del personale.

Art. 44

1. Il Servizio gestione previdenziale e di quiescenza del personale:

a) tratta le attività relative alla previdenza, alla quiescenza e al TFR del personale, predisponendo gli atti ed i provvedimenti conseguenti, compresi quelli riguardanti la cessazione, la liquidazione ed il pagamento mantenendo i rapporti con i relativi istituti;

b) cura i provvedimenti di riscatto e ricongiunzione di servizi, di liquidazione di indennità di buonuscita e di equo indennizzo nonché gli atti relativi alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale dirigente;

c) assicura la gestione del Fondo per l'integrazione della buonuscita di cui all'articolo 186 della legge regionale 5/1994.

Art. 45

1. Il Servizio sistema informativo regionale:

a) promuove, pianifica e progetta il Sistema informativo regionale - SIR, coordinando gli interventi per lo sviluppo dei sistemi informativi di interesse degli Enti locali;

b) gestisce e sviluppa il Sistema informativo regionale - SIR;

c) cura i rapporti con le società di informatica, verificando gli adempimenti contrattuali connessi.

e) definisce gli standard, assicura l'approvvigionamento e cura la messa a disposizione delle dotazioni informatiche dell'Amministrazione regionale.

Art. 46

1. Il Servizio e-government:

a) cura lo sviluppo e la realizzazione di infrastrutture e di servizi infrastrutturali regionali per l'attuazione delle politiche dell'e-government, con particolare riguardo all'integrazione ed all'interoperatività dell'azione tra enti e soggetti territoriali;

b) supporta l'attività del Centro regionale di competenza per l'e-government e la società dell'informazione, recependo all'interno della propria programmazione il piano di attività predisposto da tale organo;

c) partecipa alla elaborazione dei piani nazionali e regionali di sviluppo informatico al fine di garantire il coordinamento e la coerenza dell'azione di e-government territoriale;

d) verifica l'operato dei soggetti individuati per la realizzazione dei servizi e l'implementazione delle azioni di e-government.

## CAPO V

## Direzione centrale Avvocatura regionale

### Art. 47

1. La Direzione centrale Avvocatura regionale:

a) svolge attività consultiva e di assistenza, anche in fase precontenziosa o stragiudiziale, che si concreta nella formulazione di pareri legali su schemi di contratti e capitolati di contenuto complesso e di ogni altro provvedimento che possa dar luogo a liti, nonché di pareri giuridico-amministrativo-legali, rivolti all'interpretazione ed applicazione di leggi e regolament;

b) svolge attività legale, che si esplica nella trattazione delle controversie nelle quali siano parti processuali la Regione ovvero gli enti menzionati nell'articolo 11 dello Statuto, nel caso di liti relative a funzioni delegate ovvero gli enti regionali dipendenti, le agenzie regionali, gli organi di tutela e garanzia previsti da leggi regionali e il Comitato regionale per le comunicazioni (CoReCom), qualora lo richiedano. Tale funzione si svolge con la rappresentanza diretta in ogni stato e grado nei giudizi davanti alla Corte costituzionale, alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alla Magistratura ordinaria, amministrativa, contabile e tributaria, nei procedimenti arbitrali e davanti a ogni altro organo giurisdizionale, ovvero con l'assistenza dell'Avvocatura dello Stato, quando la Regione si avvale del relativo patrocinio, ovvero, infine, per il tramite di difensori del libero foro.

2. La Direzione centrale Avvocatura regionale svolge le sue funzioni a favore di tutte le strutture dell'Amministrazione regionale e degli enti da essa dipendenti, con modalità di collaborazione continuativa e sulla base di criteri di specializzazione corrispondenti ad aree omogenee di competenza amministrativa. In particolare, formula pareri per il Presidente della Regione, per la Giunta regionale ed i suoi componenti e per le articolazioni organizzative regionali.

3. La Direzione centrale Avvocatura regionale cura la documentazione giuridica relativa alle diverse aree di intervento regionale e la sua diffusione.

## CAPO VI

## Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace

### Art. 48

1. La Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace:

a) cura gli interventi in materia di istruzione scolastica, per la promozione del diritto allo studio e per l'orientamento;

b) cura gli interventi di promozione e sostegno delle istituzioni e delle attività culturali;

c) cura gli interventi per la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali della Regione;

d) provvede alla tutela e alla promozione delle identità linguistiche e culturali presenti nella Regione e coordinagli interventi a favore dei corregionali all'estero;

e) promuove le iniziative per lo sviluppo della cultura dello sport e del tempo libero inerenti le attività ricreative e sportive;

f) promuove le iniziative per l'accoglienza e l'integrazione degli immigrati, lo sviluppo della cultura della solidarietà e della pace e provvede agli interventi a favore dell'associazionismo e del volontariato.

Art. 49

1. La Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace si articola nei seguenti servizi:

a) Servizio istruzione e orientamento;

b) Servizio attività culturali;

c) Servizio conservazione patrimonio culturale e gestione Centro regionale catalogazione e restauro beni culturali;

d) Servizio identità linguistiche, culturali e corregionali all'estero;

e) Servizio attività ricreative, sportive e politiche giovanili;

f) Servizio politiche della pace, solidarietà e associazionismo.

Art. 50

1. Il Servizio istruzione e orientamento:

a) provvede all'esercizio delle funzioni amministrative in materia di istruzione scolastica e cura la programmazione degli interventi di edilizia scolastica;

b) cura l'attuazione del diritto allo studio, nonché gli altri interventi promozionali diretti alla educazione permanente;

c) cura l'organizzazione dei servizi per l'orientamento e coordina l'attività dei centri territoriali e dei soggetti istituzionali che operano a supporto dei processi di orientamento continuo;

d) fornisce supporto alle autonomie scolastiche, anche in collaborazione con altri soggetti istituzionali, per promuoverne l'offerta formativa, il benessere e affrontare le situazioni di disagio dei giovani nei contesti scolastici.

Art. 51

1. Il Servizio attività culturali:

a) programma ed attua le iniziative per favorire lo sviluppo e la diffusione della cultura attraverso il sostegno delle attività teatrali, musicali, cinematografiche ed audiovisive ed altre attività di promozione culturale nel campo artistico, letterario e scientifico;

b) promuove e sostiene le iniziative intese allo sviluppo degli scambi culturali internazionali;

c) promuove e sostiene la produzione di pubblicazioni e documenti a carattere multimediale di specifico interesse storico, scientifico e culturale concernenti la realtà della Regione.

Art. 52

1. Il Servizio conservazione patrimonio culturale e gestione Centro regionale catalogazione e restauro beni culturali:

a) svolge le funzioni di competenza regionale in materia di ordinamento, funzionamento e sviluppo delle biblioteche e dei musei;

b) provvede alla catalogazione dei beni culturali e alla redazione del relativo inventario, promuove la ricerca e la formazione in materia di restauro e gestisce l'attività della cineteca regionale;

c) esercita le funzioni in materia di tutela dei beni librari;

d) cura l'attuazione di interventi per la conservazione e la valorizzazione dei patrimonio culturale della Regione.

Art. 53

1. Il Servizio identità linguistiche, culturali e corregionali all'estero, con sede in Udine:

a) provvede all'esercizio delle funzioni amministrative e all'attuazione degli interventi in materia di tutela e valorizzazione linguistica e culturale della minoranza slovena, della popolazione di lingua friulana e delle comunità germanofone;

b) provvede all'esercizio delle funzioni amministrative e all'attuazione degli interventi a favore dei corregionali all'estero e dei rimpatriati e sostiene l'attività degli enti e delle associazioni operanti in materia;

c) cura i rapporti con le istituzioni dello Stato ai fini della gestione coordinata delle politiche in materia di tutela delle minoranze linguistiche e di emigrazione, provvedendo in tale ambito all'attuazione degli interventi attribuiti alla Regione da leggi statali.

Art. 54

1. Il Servizio attività ricreative, sportive e politiche giovanili:

a) promuove e sostiene le iniziative che favoriscono lo sviluppo e la diffusione della cultura dello sport e del tempo libero quale fattore di crescita equilibrata ed integrata della persona umana;

b) cura la programmazione di interventi per la dotazione della rete regionale di strutture di impiantistica sportiva.

c) promuove le iniziative culturali ricreative rivolte a favorire i processi di integrazione sociale e di crescita culturale delle giovani generazioni;

Art. 55

1. Il Servizio politiche della pace, solidarietà e associazionismo:

a) promuove la cultura della solidarietà e della pace, provvedendo in tale ambito all'attuazione degli interventi regionali in materia di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale;

b) provvede agli interventi regionali per l'integrazione degli immigrati, curando in tale ambito i rapporti con le istituzioni dello Stato e delle altre regioni ai fini della gestione coordinata delle azioni in materia;

c) provvede all'esercizio delle funzioni amministrative e degli interventi in materia di promozione dell'associazionismo e del volontariato curando in tale ambito la tenuta del Registro generale delle organizzazioni di volontariato e del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale.

CAPO VII

Direzione centrale salute e protezione sociale

Art. 56

1. La Direzione centrale salute e protezione sociale sovraintende alle funzioni in materia sanitaria, sociosanitaria e sociale, garantendo il governo unitario della tutela della salute e della sicurezza sociale della collettività regionale, con l'obiettivo di assicurare un'unitaria politica di welfare e garantire uniformi ed integrati livelli essenziali di assistenza. In particolare:

a) predispone la pianificazione strategica in materia sanitaria, sociosanitaria e sociale;

b) svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e verifica nei confronti delle aziende sanitarie regionali e degli altri soggetti che svolgono funzioni del Servizio sanitario regionale;

c) svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e verifica nei confronti degli enti locali, delle istituzioni pubbliche e degli altri soggetti costituenti il Sistema di protezione sociale;

d) provvede alla determinazione del fabbisogno di risorse finanziarie destinate ai settori sanitario, sociosanitario e sociale, fissando i criteri della loro ripartizione, e ne cura la gestione;

e) promuove e coordina la consultazione e la partecipazione alla politica sanitaria, sociosanitaria e sociale degli enti locali e degli altri soggetti operanti in campo sanitario e sociale nella Regione;

f) cura i rapporti e i progetti di collaborazione, nelle materie di competenza, con le direzioni centrali, con gli organi dello Stato, con le altre regioni, nonché con le organizzazioni internazionali;

g) provvede allo svolgimento dell'attività di controllo direzionale interno ed esterno;

h) provvede all'elaborazione dei disegni di legge e dei provvedimenti regolamentari in materia di salute e protezione sociale;

i) provvede alla trattazione degli affari giuridici, amministrativi e legali di carattere generale ed alla predisposizione degli atti di alta amministrazione.

2. Per lo svolgimento delle proprie funzioni la Direzione si avvale del supporto dell'Agenzia regionale della sanità, del Centro servizi condivisi e, a tal fine, ne determina gli obiettivi e l'attività.

Art. 57

1. La Direzione centrale salute e protezione sociale si articola nei seguenti servizi:

a) Servizio pianificazione sanitaria;

b) Servizio economia sanitaria;

c) Servizio assistenza farmaceutica;

d) Servizio assistenza sanitaria e formazione delle professioni sanitarie;

e) Servizio sicurezza alimentare, igiene della nutrizione e sanità pubblica veterinaria;

f) Servizio pianificazione ed interventi sociali.

Art. 58

1. Il Servizio pianificazione sanitaria:

a) predispone i piani sanitari, generali o settoriali;

b) predispone i protocolli di intesa con le università per regolamentare le attività assistenziali, didattiche e scientifiche;

c) in materia sociosanitaria, congiuntamente al Servizio pianificazione ed interventi sociali ed al Servizio assistenza sanitaria e formazione professioni sanitarie, curando, a tal fine, gli adempimenti di propria competenza:

1) predispone i piani generali o settoriali ed i progetti obiettivo;

2) definisce il fabbisogno delle strutture;

3) predispone i piani degli investimenti;

4) definisce gli obiettivi e gli indirizzi per le politiche del personale determinandone il fabbisogno;

d) predispone i piani degli investimenti nel settore sanitario;

e) definisce i fabbisogni di prestazioni sanitarie ai fini dell'autorizzazione e dell'accreditamento delle strutture sanitarie;

f) fissa gli obiettivi e gli indirizzi per le politiche del personale sanitario e ne determina i fabbisogni;

g) definisce gli indirizzi ed i requisiti del Sistema informativo di governo in materia sanitaria e sociosanitaria curandone, altresì, l'integrazione con il Sistema informativo di governo dei servizi sociali;

h) provvede alla determinazione del fabbisogno delle risorse finanziarie del Servizio sanitario regionale;

i) definisce gli obiettivi e gli indirizzi della gestione del Servizio sanitario regionale e sovrintende alla verifica dei risultati della medesima;

j) svolge le attività di coordinamento, di indirizzo e di controllo, necessarie per assicurare in ambito regionale uniformità di interventi in materia di:

1) prevenzione e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro;

2) promozione della salute e degli stili corretti di vita;

k) predispone i mandati dei direttori generali delle aziende sanitarie regionali e provvede alla verifica del raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, ove connessi con le attività di competenza degli altri servizi, il Servizio pianificazione sanitaria si avvale del supporto dei medesimi.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, lettera j), il Servizio pianificazione sanitaria può avvalersi del supporto dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.).

Art. 59

1. Il Servizio economia sanitaria:

a) cura la gestione delle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario regionale, ad eccezione di quelle gestite dagli altri servizi della Direzione;

b) svolge, nei confronti delle Aziende sanitarie regionali, degli enti strumentali e degli altri soggetti che svolgono funzioni del Servizio sanitario regionale, attività di coordinamento, di indirizzo e di vigilanza sull'utilizzo delle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario regionale;

c) svolge attività di coordinamento delle funzioni di vigilanza e di controllo spettanti ai Collegi sindacali degli enti di cui alla lettera b);

d) assicura il supporto in materia contabile agli altri servizi.

Art. 60

1. Il Servizio assistenza farmaceutica:

a) svolge attività di coordinamento e di indirizzo in materia di assistenza farmaceutica, curando anche le relative procedure tecniche ed amministrative, relativamente:

1) all'erogazione di prestazioni farmaceutiche a livello ospedaliero e territoriale, con particolare riferimento alla rimborsabilità dei medicinali, alle modalità della loro erogazione-distribuzione, all'assistenza farmaceutica integrativa;

2) all'analisi dell'andamento dei consumi farmaceutici e alla valutazione dell'appropriatezza prescrittiva

nonché alla gestione del rapporto convenzionale con le farmacie aperte al pubblico, per quanto di competenza regionale;

3) alla distribuzione all'ingrosso dei medicinali;

4) alla farmacovigilanza, all'uso razionale dei medicinali e alla sperimentazione clinica;

5) all'individuazione dei centri abilitati alla prescrizione, a carico del Servizio sanitario regionale, di particolari medicinali;

6) alla regolamentazione e alla vigilanza sull'informazione scientifica sul farmaco promossa dalle industrie farmaceutiche;

b) collabora con il Servizio assistenza sanitaria e formazione professioni sanitarie in sede di contrattazione regionale attuativa degli accordi collettivi nazionali del personale sanitario convenzionato con il Servizio sanitario nazionale;

c) presidia l'attuazione degli atti di pianificazione per le materie di competenza.

Art. 61

1. Il Servizio assistenza sanitaria e formazione professioni sanitarie:

a) svolge attività di coordinamento, indirizzo e controllo in materia di assistenza sanitaria territoriale ed ospedaliera, volta a garantire idonee ed omogenee modalità di erogazione delle prestazioni alla popolazione regionale, curando, altresì, gli aspetti attuativi e regolamentari relativi alla tutela della salute dei cittadini stranieri;

b) attua progetti in ambito sanitario, anche in collaborazione con altri paesi europei ed extraeuropei;

c) in materia sociosanitaria, congiuntamente al Servizio pianificazione sanitaria ed al Servizio pianificazione ed interventi sociali, curando, a tal fine, gli adempimenti di propria competenza:

1) predispone i piani generali o settoriali ed i progetti obiettivo;

2) definisce il fabbisogno delle strutture socio sanitarie;

3) predispone i piani degli investimenti;

4) definisce gli obiettivi e gli indirizzi per le politiche del personale sociosanitario determinandone il fabbisogno;

d) presidia l'attuazione degli atti di pianificazione e programmazione sanitaria e, per la parte di competenza, sociosanitaria;

e) definisce i requisiti e le procedure per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, curando i relativi adempimenti tecnici ed amministrativi;

f) determina, congiuntamente con il Servizio pianificazione ed interventi sociali, i requisiti e le procedure per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sociosanitarie;

g) predispone i protocolli d'intesa con le università per regolamentare le attività connesse alla formazione di base e specialistica delle professioni sanitarie e presiede l'attuazione e lo sviluppo del programma di educazione continua in medicina curando i conseguenti adempimenti tecnici ed amministrativi;

h) cura, congiuntamente con il Servizio pianificazione ed interventi sociali, la formazione del personale sociosanitario;

i) cura gli adempimenti tecnici ed amministrativi relativi alla contrattazione regionale attuativa degli accordi collettivi nazionali del personale sanitario convenzionato col Servizio sanitario nazionale;

j) predispone le graduatorie dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e degli specialisti ambulatoriali;

k) svolge le attività di coordinamento, indirizzo e controllo, necessarie per assicurare in ambito regionale uniformità di interventi in materia di:

1) profilassi delle malattie infettive e parassitarie;

2) prevenzione degli effetti sanitari da inquinanti ambientali e biologici;

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, lettera k), il Servizio può avvalersi del supporto dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.).

Art. 62

1. Il Servizio sicurezza alimentare, igiene della nutrizione e sanità pubblica veterinaria:

a) svolge le funzioni di coordinamento, indirizzo e controllo in materia di:

1) sanità animale ed igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;

2) igiene degli alimenti e della nutrizione;

3) acque destinate al consumo umano;

b) provvede, nelle materie di cui alla lettera a), agli adempimenti programmatori, tecnici ed amministrativi, demandati alla Regione dalla normativa di settore;

c) cura la gestione delle risorse finanziarie finalizzate all'attuazione degli interventi nelle materie di competenza;

d) presidia l'attuazione degli atti di pianificazione e programmazione per le materie di competenza.

2. Per l'espletamento delle competenze di cui al comma 1, lettera a), il Servizio può avvalersi del supporto dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.) e dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie.

Art. 63

1. Il Servizio pianificazione ed interventi sociali:

a) predispone i piani sociali generali o settoriali;

b) predispone i piani degli investimenti per le strutture socioassistenziali e socioeducative;

c) in materia sociosanitaria, congiuntamente al Servizio pianificazione sanitaria ed al Servizio assistenza sanitaria e formazione professioni sanitarie, curando, a tal fine, gli adempimenti di propria competenza:

1) predispone i piani generali o settoriali ed i progetti obiettivo;

2) definisce il fabbisogno delle strutture;

3) predispone i piani degli investimenti;

4) definisce gli obiettivi e gli indirizzi per le politiche del personale determinandone il fabbisogno;

d) presidia l'attuazione degli atti di pianificazione e programmazione sociale e, per la parte di competenza, sociosanitaria;

e) definisce il fabbisogno di servizi socioassistenziali e socioeducativi, determina i requisiti e le procedure

per l'autorizzazione e l'accreditamento delle relative strutture e cura i conseguenti adempimenti tecnici ed amministrativi;

f) determina, congiuntamente con il Servizio assistenza sanitaria e formazione professioni sanitarie, i requisiti e le procedure per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sociosanitarie, e cura i conseguenti adempimenti tecnici ed amministrativi;

g) definisce gli obiettivi e gli indirizzi per le politiche in materia di professioni sociali, determina i fabbisogni e le modalità per l'attività di formazione e promuove la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione del personale socioassistenziale e socioeducativo in collaborazione con la Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, curando i conseguenti adempimenti tecnici ed amministrativi;

h) cura, congiuntamente con il Servizio assistenza sanitaria e formazione professioni sanitarie, la formazione del personale sociosanitario;

i) provvede alla determinazione del fabbisogno delle risorse finanziarie del sistema di protezione sociale, fissa i criteri di ripartizione delle medesime, ne cura la gestione, svolge funzioni di vigilanza sull'utilizzo delle risorse finanziarie destinate al sistema di interventi e servizi sociali, nei confronti degli enti locali, delle aziende sanitarie regionali e degli altri soggetti pubblici e privati destinatari dei finanziamenti;

j) predispone gli accordi di programma con gli enti locali;

k) svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e verifica in materia di protezione sociale, supportando il sistema dei servizi locali nel consolidamento e sviluppo del sistema integrato di interventi e servizi sociali, curando i rapporti con gli enti locali, con le associazioni degli stessi, con le aziende sanitarie regionali e con ogni altro soggetto operante nel Sistema di protezione sociale;

l) svolge attività di supporto alla pianificazione locale, verificando il livello e la qualità delle prestazioni erogate ed attivando ogni iniziativa ed intervento che ne favoriscano la realizzazione;

m) svolge attività di coordinamento e di indirizzo nei confronti degli enti locali, delle istituzioni pubbliche e degli altri soggetti costituenti il Sistema di protezione sociale su tematiche giuridiche, amministrative e legali;

n) definisce gli indirizzi ed i requisiti del Sistema informativo di governo dei servizi sociali, curandone l'integrazione con il Sistema informativo di governo in materia sanitaria e sociosanitaria e gestendone le funzioni di esercizio finalizzate alle attività di monitoraggio, verifica e controllo;

o) svolge le funzioni di osservatorio delle politiche di protezione sociale;

p) provvede alla verifica dei risultati delle attività del sistema di protezione sociale.

## CAPO VIII

## Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca

### Art. 64

1. La Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca:

a) cura il coordinamento dei sistemi del lavoro e delle professioni, della formazione e dell'università e ricerca, raccordando le attività dei soggetti operanti sul territorio regionale e assicurando la partecipazione ai processi di integrazione col sistema della scuola;

b) provvede alla programmazione degli interventi nei settori di competenza finanziati con risorse comunitarie, nazionali e regionali, assicurando la realizzazione di adeguati sistemi di gestione e controllo degli interventi stessi.

### Art. 65

1. La Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca si articola nei seguenti servizi:

a) Servizio affari generali, amministrativi e certificazione;

b) Servizio lavoro;

c) Servizio professioni e interventi settoriali;

d) Servizio programmazione didattica e valutazione progetti formativi;

e) Servizio gestione interventi sistema formativo;

f) Servizio università e ricerca.

Art. 66

1. Il Servizio affari generali, amministrativi e certificazione, individuato quale Autorità di pagamento responsabile dei programmi comunitari di competenza della Direzione medesima:

a) programma e gestisce le risorse finanziarie;

b) assicura il supporto giuridico, amministrativo e contabile ai servizi della Direzione;

c) cura le certificazioni di spesa intermedie e finali nei confronti delle Autorità comunitarie e nazionali;

d) provvede alle procedure di accreditamento degli organismi che erogano formazione finanziata con fondi pubblici;

e) cura la trattazione degli affari amministrativi e generali di competenza della Direzione.

Art. 67

1. Il Servizio lavoro:

a) svolge attività di programmazione, indirizzo e coordinamento delle funzioni in materia di lavoro trasferite alle Province e ad altri Enti locali;

b) svolge le funzioni in materia di lavoro che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale;

c) cura la segreteria della Commissione regionale per le politiche attive del lavoro;

d) cura l'attività dell'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro.

Art. 68

1. Il Servizio professioni e interventi settoriali:

a) cura lo svolgimento delle funzioni regionali in materia di disciplina delle professioni;

b) attua gli interventi a sostegno e valorizzazione delle professioni;

c) cura gli adempimenti in materia di attuazione di specifici progetti comunitari.

Art. 69

1. Il Servizio programmazione didattica e valutazione progetti formativi:

a) cura il coordinamento e la verifica dell'attività didattica;

b) cura la valutazione ex ante dei progetti formativi;

c) cura la sperimentazione di nuovi percorsi e modalità formative;

d) definisce i processi di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi.

Art. 70

1. Il Servizio gestione interventi sistema formativo, individuato quale Autorità di gestione responsabile dei programmi comunitari di competenza della Direzione medesima:

a) cura gli adempimenti connessi al finanziamento degli interventi realizzati nell'ambito della programmazione comunitaria, nazionale e regionale;

b) imposta, realizza e cura il sistema di gestione e controllo finalizzato ad assicurare il monitoraggio fisico e finanziario degli interventi del sistema formativo della Regione, anche con riferimento alle prescrizioni comunitarie e nazionali in materia;

c) provvede al controllo in itinere delle attività finanziate;

d) verifica i rendiconti di spesa presentati dai soggetti attuatori degli interventi finanziati;

e) cura l'accertamento delle irregolarità, provvedendo alle successive informazioni secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria.

Art. 71

1. Il Servizio università e ricerca:

a) provvede agli interventi regionali a sostegno dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

b) cura i rapporti con le istituzioni operanti in Regione nei settori dell'università e della ricerca.

CAPO IX

Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna

Art. 72

1. La Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, con sede in Udine:

a) provvede all'attuazione delle politiche agricole, naturali, forestali e della montagna e ne cura i relativi interventi e formula indirizzi operativi nei confronti dell'Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo (E.R.S.A.);

b) promuove gli interventi a favore delle imprese agricole, agroalimentari e agrituristiche, i miglioramenti fondiari e lo sviluppo della cooperazione, dell'innovazione e della ricerca nelle materie di competenza;

c) promuove e coordina ogni intervento rivolto allo sviluppo delle produzioni animali e vegetali e dell'agrindustria;

d) promuove coordina e attua iniziative e interventi in materia di pesca e di acquacoltura ad eccezione della pesca sportiva in acque interne;

e) provvede al coordinamento degli interventi e dei servizi in materia fitopatologica, di controllo e di certificazione di competenza della regione e per conto dello Stato e dell'Unione europea;

f) attende alla difesa, alla gestione e all'incremento del patrimonio forestale e naturale regionale e dei beni immobili attribuiti alla competenza della Direzione nonché alla tutela dell'ambiente;

g) provvede, in conformità alle previsioni dei piani per la sistemazione dei bacini idrografici, di concerto con la Direzione centrale ambiente e lavori pubblici anche tramite i dipendenti Ispettorati ripartimentali, all'esecuzione ed alla manutenzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale;

h) promuove e cura il recupero, il miglioramento e l'acquisizione delle aree di particolare interesse forestale e naturalistico;

i) fornisce servizi aventi finalità di formazione nel settore forestale e dello sviluppo territoriale della montagna;

j) provvede all'esercizio delle funzioni in materia di gestione faunistica e di esercizio dell'attività venatoria;

k) provvede all'esercizio delle funzioni di competenza regionale in materia di parchi e riserve naturali;

l) svolge attività di vigilanza e di polizia in materia forestale e ambientale;

m) svolge compiti di Autorità di gestione per l'attuazione del Piano di sviluppo rurale regionale e degli altri programmi comunitari di competenza.

n) provvede alla rendicontazione e certificazione, allo Stato e all'Unione europea, delle spese sostenute relativamente ai programmi comunitari di competenza.

o) coordina l'attività del Corpo forestale regionale al quale è preposto il Direttore centrale che assume la qualifica di Capo del Corpo forestale regionale.

Art. 73

1. La Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna si articola nei seguenti servizi:

a) Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie;

b) Servizio produzioni agricole;

c) Servizio pesca e acquacoltura;

d) Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo;

e) Servizio bonifica e irrigazione;

f) Servizio per la montagna;

g) Servizio tutela ambienti naturali e fauna;

h) Servizio gestione forestale e antincendio boschivo;

i) Servizio territorio montano e manutenzioni;

j) Ispettorato provinciale agricoltura di Gorizia e Trieste, con sede in Gorizia;

k) Ispettorato provinciale agricoltura di Pordenone;

l) Ispettorato provinciale agricoltura di Udine;

m) Ispettorato ripartimentale foreste di Trieste e Gorizia, con sede in Trieste;

n) Ispettorato ripartimentale foreste di Pordenone;

o) Ispettorato ripartimentale foreste di Tolmezzo;

p) Ispettorato ripartimentale foreste di Udine.

Art. 74

1. Il Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie:

a) cura la trattazione degli affari amministrativi e generali di competenza della Direzione;

b) provvede, nell'ambito dei procedimenti sanzionatori di competenza della Direzione, agli adempimenti non espressamente demandati agli altri servizi, curando la trattazione del relativo contenzioso;

c) assicura il supporto giuridico, amministrativo e contabile ai servizi della Direzione;

d) provvede all'attività di certificazione e vigilanza sui centri autorizzati di assistenza agricola;

e) svolge gli adempimenti connessi alla gestione degli organi collegiali, comitati e commissioni di competenza della Direzione;

f) svolge attività di vigilanza sugli atti degli enti regionali di competenza della Direzione e sugli atti dei Consorzi di bonifica;

g) cura, in collaborazione con il Servizio sistema informativo regionale, il Sistema informativo agricolo della Regione - SIAGRI;

h) svolge i compiti di Autorità di gestione dei programmi comunitari di competenza della Direzione e provvede a tutti gli adempimenti relativi;

i) cura la consulenza e la documentazione in materia di politica comunitaria nel settore agricolo e dello sviluppo rurale;

j) provvede agli adempimenti di Autorità di pagamento del programma operativo regionale Pesca;

k) provvede alla notifica all'Unione europea e alla conseguente negoziazione dei progetti di regime di aiuto di competenza della Direzione;

l) cura le funzioni in materia di programmazione e di monitoraggio dei programmi e delle iniziative comunitarie gestite dalla Direzione;

m) provvede alla presentazione alle competenti autorità statali e comunitarie dei programmi e progetti di competenza del servizio ammissibili ai finanziamenti dell'Unione europea nonché agli adempimenti conseguenti alle relative decisioni comunitarie;

n) provvede alla definizione dei progetti di sviluppo e cura l'attuazione di iniziative finanziate con fondi nazionali e comunitari e di misure, azioni e progetti con riferimento ai documenti di programmazione cofinanziati con fondi comunitari.

Art. 75

1. Il Servizio produzioni agricole:

a) promuove, coordina e attua le iniziative e gli interventi a favore delle produzioni vegetali e animali, incentivandone lo sviluppo, la valorizzazione, il miglioramento genetico, l'incremento ed il controllo delle produzioni;

b) promuove la crescita e la diffusione dell'associazionismo in agricoltura;

c) esercita funzioni in materia di viticoltura provvedendo, in particolare, alla tenuta del catasto vitivinicolo regionale nonché all'attività di vigilanza e controllo;

d) attende agli adempimenti relativi al riconoscimento delle produzioni di qualità a denominazione di origine e indicazione geografica;

e) incentiva la selezione, i controlli funzionali e l'assistenza tecnica in zootecnia;

f) coordina le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per le funzioni loro attribuite in materia di carburanti agricoli, gestione albi vigneti ed elenchi delle vigne.

Art. 76

1. Il Servizio pesca e acquacoltura, individuato quale Autorità di gestione per i programmi di settore cofinanziati dall'Unione europea:

a) promuove, coordina e attua iniziative e interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura ad eccezione della pesca sportiva nelle acque interne;

b) cura la trattazione degli interventi contributivi e finanziari di competenza regionale in materia di pesca di mestiere in acque marittime, salmastre e dolci anche con riferimento a interventi relativi ai prodotti della trasformazione della pesca nonché quelli a favore dell'Ente tutela pesca;

c) cura gli interventi per la realizzazione e il potenziamento delle strutture delle imprese singole o associate operanti professionalmente nel settore dell'acquacoltura in acque marittime, salmastre e dolci;

d) cura e coordina, per quanto di competenza, gli adempimenti connessi alla politica comunitaria della pesca e dell'acquacoltura nonché le iniziative interregionali, comunitarie ed internazionali, volte alla gestione sostenibile delle risorse ittiche del Mar Adriatico.

Art. 77

1. Il Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo:

a) cura gli interventi a favore delle imprese agricole, agroalimentari e agrituristiche, e finanzia gli investimenti e le infrastrutture aziendali e interaziendali;

b) cura gli interventi in materia di avversità atmosferiche sia di carattere preventivo, sia per il rimborso dei danni subiti dalle strutture aziendali e dalle infrastrutture;

c) promuove lo sviluppo della cooperazione, dell'innovazione e della ricerca in agricoltura;

d) provvede alla promozione al coordinamento del sistema regionale dei servizi di sviluppo agricolo;

e) cura gli adempimenti relativi al fondo di rotazione, istituito con la legge regionale 80/1982;

f) incentiva lo sviluppo dell'occupazione giovanile in agricoltura;

g) promuove l'educazione alimentare e la qualità del prodotti agricoli ed agroalimentari.

Art. 78

1. Il Servizio bonifica e irrigazione:

a) cura, in collaborazione con il Servizio sistema informativo regionale, la predisposizione e l'aggiornamento del sistema informativo territoriale regionale nell'ambito dei comprensori di bonifica classificati;

b) cura la predisposizione, l'aggiornamento e l'attuazione dei piani generali di bonifica comprensoriali e di tutela del territorio nell'ambito dei comprensori di bonifica classificati;

c) provvede alla programmazione, in coordinamento con le altre direzioni centrali interessate, degli interventi di bonifica, di irrigazione, idraulici ed infrastrutturali in coerenza con gli strumenti programmatori regionali;

d) promuove studi, ricerche e sperimentazioni, per l'introduzione di nuove tecnologie e per l'ottimizzazione della gestione delle risorse idriche, del territorio rurale nonché dell'ambiente, in connessione con l'attività agricola;

e) provvede alla realizzazione ed alla manutenzione di opere pubbliche di bonifica, di irrigazione, idrauliche, di riordinamento fondiario ed infrastrutturali di competenza regionale, necessarie allo sviluppo e dall'ammodernamento dell'attività agricola, compresa l'esecuzione in via d'urgenza di pronti interventi indispensabili al ripristino dell'efficienza delle medesime;

f) cura gli adempimenti relativi alle modifiche della delimitazione dei comprensori di bonifica.

Art. 79

1. Il Servizio per la montagna:

a) svolge le attività connesse con l'attuazione della gestione residua del Fondo regionale per lo sviluppo della montagna e dei programmi delle Comunità montane già finanziati ed in corso di attuazione;

b) svolge le attività connesse alla programmazione per lo sviluppo montano, gestisce le risorse del Fondo regionale per lo sviluppo montano, cura i relativi rapporti con le Comunità montane e con le Province di Trieste e Gorizia e assicura le funzioni di segreteria e gli adempimenti amministrativi relativi all'attività della conferenza permanente per la montagna;

c) promuove e provvede all'attuazione di specifici interventi, programmi e progetti a favore dei territori montani, finanziati con risorse attribuite dall'Unione Europea, dallo Stato o dalla Regione;

Art. 80

1. Il Servizio tutela ambienti naturali e fauna:

a) provvede all'esercizio delle funzioni di competenza regionale in materia di parchi, riserve naturali, biotopi e aree protette in generale ivi compresa l'attuazione di programmi ed iniziative comunitarie;

b) promuove e cura il recupero, il miglioramento e l'acquisizione delle aree di particolare interesse naturalistico, la conoscenza dei valori ambientali e dell'uso corretto e compatibile dell'ambiente naturale e provvede alla gestione dei beni a prevalente finalità naturalistica di proprietà regionale;

c) cura gli interventi per la conoscenza, l'inventario, la tutela e la gestione della flora spontanea;

d) provvede agli adempimenti di competenza relativi alla valutazione d'incidenza sui piani e progetti che interessano siti di importanza comunitaria della Rete Natura 2000;

e) fornisce il supporto tecnico scientifico per tutte le iniziative inerenti la tutela della fauna e dei suoi habitat e per la pianificazione del prelievo venatorio ed effettua studi, ricerche e monitoraggi riguardanti la fauna selvatica;

f) propone e sperimenta interventi di miglioramento dello stato faunistico e ambientale anche attraverso progetti di restauro ambientale, immissioni o prelievi di fauna;

g) cura la realizzazione di progetti o programmi di iniziativa comunitaria in materia faunistica e venatoria;

h) assolve le competenze attribuite all'Amministrazione regionale in materia di esercizio dell'attività venatoria, di cattura uccelli a fini di richiamo e per l'inanellamento a scopo scientifico, tassidermia e cinofilia;

i) propone le azioni per il controllo della fauna selvatica e per la mitigazione dell'impatto provocato da specie selvatiche alle attività produttive o sulle altre specie;

j) fornisce supporto conoscitivo per la predisposizione e revisione del piano pluriennale di gestione faunistica e per la sospensione o limitazione del prelievo venatorio a determinate specie.

Art. 81

1. Il Servizio gestione forestale e antincendio boschivo:

a) provvede alla formazione, tenuta ed aggiornamento dell'inventario forestale regionale e organizza la pianificazione forestale e la filiera foresta – legno - energia;

b) fornisce gli indirizzi e attua, per quanto di competenza, interventi volti all'incremento, miglioramento, ricostituzione, gestione e certificazione del patrimonio silvo-pastorale regionale e di valorizzazione energetica della produzione forestale e agricola regionale;

c) coordina l'attività di pianificazione, programmazione, attuazione e controllo delle misure forestali per lo sviluppo rurale e degli altri programmi strutturali comunitari forestali;

d) attua e promuove attività di studio, ricerca, divulgazione e sperimentazione di tecniche di gestione forestale sotto il profilo selvicolturale, della produzione legnosa, della commercializzazione e naturalistico, anche attraverso accordi con le realtà forestali contermini;

e) cura gli indirizzi in materia di viabilità forestale; attua interventi in materia di sperimentazione forestale e vivaistica forestale; cura gli adempimenti in materia di statistica forestale;

f) attende alle attività di prevenzione e vigilanza per la difesa dei boschi dagli incendi e provvede, in collaborazione con la Protezione civile della Regione, all'attività di spegnimento degli incendi boschivi e all'addestramento dei volontari di protezione civile;

g) gestisce, in attuazione degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale, le foreste, i boschi, i pascoli, i terreni e le loro pertinenze nonché i beni immobili, attribuiti alla Direzione e appartenenti al patrimonio della Regione Friuli Venezia Giulia, provvedendo anche alla loro razionalizzazione in termini di acquisizioni e dismissioni;

h) attraverso il Centro servizi per le foreste e le attività della montagna e in raccordo con il Servizio tutela ambienti naturali e fauna:

1) attua gli interventi in materia di divulgazione nel settore forestale e ambientale e delle energie rinnovabili agro-forestali;

2) provvede all'erogazione ed organizzazione di servizi di formazione, in materia forestale, ambientale e faunistico venatoria, nonché di foresteria e segreteria a favore di soggetti pubblici e privati;

3) svolge assistenza aziendale a favore d'imprese pubbliche e private per la qualificazione professionale e l'acquisizione dell'idoneità tecnica per i lavori di carattere forestale e ambientale;

i) cura gli adempimenti in materia di vincolo idrogeologico e di riduzione della superficie boscata.

Art. 82

1. Il Servizio territorio montano e manutenzioni:

a) cura e coordina la progettazione e l'esecuzione delle opere di sistemazione idraulico forestale;

b) provvede alla redazione, tenuta ed aggiornamento del catasto delle opere di sistemazione idraulico forestale;

c) cura la rilevazione della neve e la tenuta del catasto delle valanghe, ai fini della prevenzione del pericolo causato dalle valanghe;

d) cura e coordina la progettazione e l'esecuzione della manutenzione e il ripristino delle opere di sistemazione idraulico-forestale, delle sezioni di deflusso dei corsi d'acqua, delle opere di riqualificazione ambientale, di ingegneria naturalistica, nonché della viabilità forestale e di servizio;

e) cura e coordina l'assunzione e la gestione amministrativa degli operai per i lavori in amministrazione diretta;

f) cura e coordina la gestione tecnica, nonché l'aggiornamento tecnico e antinfortunistico anche attraverso il Centro servizi per le foreste e le attività della montagna, degli operai assunti per l'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta, con particolare riguardo al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;

g) cura gli studi e la ricerca nel settore di competenza.

Art. 83

1. Gli Ispettorati provinciali agricoltura, quali organi ed uffici decentrati della Direzione, assicurano, nell'ambito del territorio di competenza, le attività inerenti il settore agricolo.

Art. 84

1. Gli Ispettorati ripartimentali foreste, quali organi ed uffici decentrati della Direzione, assicurano, nell'ambito del territorio di competenza, le attività inerenti il settore forestale ed ambientale e, in particolare:

a) svolgono attribuzioni tecnico-operative nonché sanzionatorie, di vigilanza e di polizia nelle materie loro demandate dalle norme vigenti;

b) svolgono funzioni di monitoraggio, vigilanza e tecniche nelle materie concernenti l'ambiente e la gestione del territorio;

c) coordinano l'attività e i servizi delle dipendenti stazioni forestali;

d) esercitano l'attività di verifica e monitoraggio nei settori di competenza della direzione;

e) coadiuvano il competente Servizio della Direzione centrale nelle materie faunistica e venatoria.

## CAPO X

### Direzione centrale ambiente e lavori pubblici

Art. 85

1. La Direzione centrale ambiente e lavori pubblici cura gli adempimenti regionali concernenti:

a) la conservazione e la salvaguardia del suolo e del sottosuolo e razionale utilizzazione delle acque;

b) gli interventi di manutenzione e di sistemazione idraulica ed idrogeologica;

c) la prevenzione e la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;

d) la programmazione e la realizzazione delle opere pubbliche e degli impianti concernenti le infrastrutture civili primarie, connesse alle finalità su indicate;

e) la valutazione del danno ambientale;

f) la valutazione di impatto ambientale ed il coordinamento della relativa attività regionale con quella dello Stato e degli Enti locali;

g) la polizia delle acque pubbliche, il servizio di piena e di pronto intervento idraulico;

h) le funzioni in materia di attività estrattive di sostanze minerali, di polizia mineraria, di risorse geotermiche e di acque minerali;

i) le funzioni amministrative in materia di dighe di competenza regionale;

j) le attività connesse con il rilevamento e l'elaborazione dei dati ed il controllo del regime idraulico relativi all'idrografia, all'idrologia e alla geomorfologia dei bacini idrografici e della laguna di Marano e Grado;

k) la predisposizione e l'attuazione dei programmi regionali di intervento in materia di edilizia residenziale pubblica e di infrastrutture a servizio della residenza;

l) il funzionamento delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale;

m) gli interventi regionali in materia di recupero edilizio ed urbanistico per la valorizzazione dei centri storici e la riqualificazione urbana;

n) la predisposizione e l'attuazione degli interventi regionali in materia di contenimento e riduzione dei consumi energetici e utilizzo di fonti alternative di energia nel settore dell'edilizia;

o) le attribuzioni in materia di espropriazioni;

p) il coordinamento tecnico-giuridico e la programmazione in materia di opere pubbliche di interesse regionale nonché la sorveglianza e vigilanza sull'esecuzione di lavori pubblici di competenza;

q) l'organizzazione, anche tramite le dipendenti direzioni provinciali, della Conferenza regionale dei lavori pubblici e della Commissione regionale dei lavori pubblici;

r) l'attività di consulenza in materia di lavori pubblici anche mediante le unità specializzate previste dalla normativa regionale di settore;

s) la gestione degli adempimenti tecnici e amministrativi connessi al completamento della ricostruzione delle zone terremotate;

t) la normativa antisismica;

u) le attività di formazione del personale delle amministrazioni aggiudicatrici e in genere degli operatori del settore, con particolare riferimento alla sicurezza;

v) le servitù militari sul territorio regionale.

2. La Direzione garantisce altresì, nelle materie di competenza, anche per il tramite delle dipendenti direzioni provinciali, il necessario supporto tecnico alle strutture regionali che ne facciano richiesta e cura gli adempimenti in materia di lavori pubblici e di opere di interesse pubblico che rientrino nelle competenze di altre direzioni centrali prive di strutture tecniche.

3. Per la realizzazione delle opere di sistemazione idraulica ed idrogeologica la Direzione centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici, avendo riguardo alle specifiche competenze tecniche richieste, si avvale delle direzioni provinciali dei lavori pubblici ovvero utilizza l'istituto della delegazione amministrativa.

4. La Direzione, con riferimento alle materie di settore, esprime il parere di competenza sui progetti delle opere pubbliche e di interesse pubblico con la determinazione dell'importo della spesa ammissibile a contributo e, per le opere regionali, ne verifica la congruità della spesa.

Art. 86

1. La Direzione centrale ambiente e lavori pubblici si articola nei seguenti servizi:

a) Servizio disciplina lavori pubblici e affari generali;

b) Servizio interventi in materia di ricostruzione;

c) Servizio disciplina tecnica edilizia e strutture a supporto residenza;

d) Servizio edilizia residenziale;

e) Servizio geologico;

f) Servizio idraulica;

g) Servizio disciplina gestione rifiuti;

h) Servizio infrastrutture civili e tutela acque da inquinamento;

i) Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale;

j) Servizio valutazione impatto ambientale;

k) Direzione provinciale lavori pubblici di Gorizia;

l) Direzione provinciale lavori pubblici di Pordenone;

m) Direzione provinciale lavori pubblici di Trieste;

n) Direzione provinciale lavori pubblici di Udine.

Art. 87

1. Il Servizio disciplina lavori pubblici e affari generali:

a) cura la trattazione degli affari generali e amministrativi di competenza della Direzione;

b) assicura il supporto giuridico ai servizi della Direzione;

c) cura le attività di divulgazione delle materie di competenza della Direzione anche attraverso l'affidamento di incarichi, la predisposizione di studi, convegni e ricerche;

d) provvede, nell'ambito dei procedimenti sanzionatori di competenza della Direzione, agli adempimenti non espressamente demandati agli altri servizi, irrogando le sanzioni amministrative e curando la trattazione del relativo contenzioso;

e) promuove attività di indirizzo e regolazione della disciplina dei lavori pubblici;

f) fornisce la consulenza giuridica nella materia dei lavori pubblici e delle espropriazioni a favore degli operatori pubblici e privati e organizza l'osservatorio degli appalti curandone le relative iniziative;

g) esercita le attribuzioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità, di costituzione di servitù coattive e di occupazione temporanea e d'urgenza.

Art. 88

1. Il Servizio interventi in materia di ricostruzione, con sede in Udine:

a) provvede al finanziamento dei programmi comunali annuali relativi agli interventi di edilizia abitativa privata e agli interventi di consolidamento antisismico nei comuni ad alto rischio sismico, nonché alla concessione dei contributi per la riparazione o la ricostruzione del patrimonio edilizio ad uso abitativo e aduso misto nelle zone terremotate;

b) provvede, nei settori delle opere pubbliche, degli impianti pubblici e delle opere di pubblica utilità, al finanziamento degli interventi di riparazione, ricostruzione, acquisto e nuova costruzione, ristrutturazione ed ampliamento, completamento ed adeguamento impiantistico;

c) provvede ad ogni altro adempimento di carattere amministrativo e contabile, previsto dalla normativa vigente in materia di ricostruzione, relativo a rimborsi, ad anticipazioni ed a liquidazioni di spese sostenute da enti pubblici e privati nonché da soggetti privati;

d) cura la gestione degli adempimenti tecnici, connessa alla fase finale della ricostruzione delle zone terremotate, compresa la valutazione tecnica ed economica dei progetti di adeguamento antisismico;

e) provvede alla realizzazione dei residui interventi diretti di competenza della struttura, curando la stipula dei relativi contratti, nonché degli incarichi professionali a tecnici esterni;

f) fornisce assistenza e supporto nelle procedure di affidamento dei lavori pubblici alle Amministrazioni locali ed agli Uffici ed Enti regionali privi di adeguata struttura specifica mediante le unità specializzate previste dalla normativa regionale in materia di lavori pubblici.

Art. 89

1. Il Servizio disciplina tecnica edilizia e strutture a supporto residenza:

a) cura, per quanto di competenza regionale, la predisposizione e l'attuazione dei

programmi regionali di intervento in materia di riqualificazione urbana e di recupero dei centri storici;

b) cura la predisposizione e l'attuazione degli interventi diretti alla realizzazione di strutture a supporto della residenza;

c) provvede al coordinamento tecnico ed alla formulazione della proposta di programmazione delle opere pubbliche regionali;

d) cura la predisposizione e l'attuazione degli interventi regionali provvede agli interventi di competenza regionale in materia di contenimento e riduzione dei consumi energetici e utilizzo di fonti alternative di energia nelle abitazioni;

e) effettua attività di promozione e divulgazione in materia di sicurezza dei cantieri, organizzando altresì iniziative di formazione del personale delle amministrazioni aggiudicatrici o in genere degli operatori del settore;

f) cura gli adempimenti di competenza della direzione inerenti la presenza di servitù militari sul territorio regionale.

Art. 90

1. Il Servizio edilizia residenziale:

a) cura la predisposizione dei programmi regionali di interventi in materia di edilizia residenziale e la relativa attuazione;

b) cura la predisposizione dei programmi contributivi finalizzati al sostegno dell'accesso alle abitazioni in locazione e la relativa attuazione;

c) cura gli adempimenti di competenza della Direzione in ordine ai flussi finanziari statali in materia di edilizia residenziale pubblica;

d) svolge gli adempimenti di competenza della Direzione relativi al funzionamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (A.T.E.R.);

e) provvede all'attuazione dell'anagrafe dell'utenza ed alla raccolta dei dati sulla situazione abitativa.

Art. 91

1. Il Servizio geologico:

a) cura l'attività programmatoria nonché la promozione di studi e ricerche nel campo della geologia applicata ed idrogeologia con particolare riguardo allo sviluppo dei programmi regionali di cartografia geologica e geotematica;

b) attende agli adempimenti regionali in materia geologica ed in particolare esprime parere di compatibilità delle previsioni degli strumenti urbanistici generali o attuativi con le condizioni geologiche del territorio;

c) provvede alla progettazione, realizzazione, manutenzione ed al ripristino delle opere di sistemazione geologica sull'intero territorio regionale e delle opere di prevenzione da calamità naturali, ferme restando le attribuzioni della Protezione civile della Regione in materia di pronto intervento e di ripristino provvisorio;

d) attende alla programmazione e cura gli adempimenti di competenza regionale in materia di attività estrattiva di sostanze minerali nonché in materia di acque minerali e termali;

e) cura gli adempimenti regionali in materia di polizia mineraria e di risorse geotermiche;

f) provvede agli adempimenti di competenza della Direzione in materia di normativa antisismica.

Art. 92

1. Il Servizio idraulica:

a) cura la predisposizione e l'attuazione dei piani di sistemazione dei bacini idrografici di competenza regionale;

b) provvede, in collaborazione con le altre direzioni centrali interessate, alla programmazione degli interventi di sistemazione idraulica ed idrogeologica sul territorio regionale nell'ambito delle previsioni dei piani perla sistemazione dei bacini idrografici;

c) provvede alla progettazione, all'approvazione ed all'affidamento dei lavori e delle opere di sistemazione idraulica sulla rete idrografica del territorio regionale, ferme restando le attribuzioni della Protezione civile della Regione;

d) esercita le attività connesse con il rilevamento e l'elaborazione dei dati relativi al regime idraulico, all'idrografia, all'idrologia, alla mareografia con riguardo ai bacini idorografici regionali ed alla laguna di Marano e Grado;

e) cura gli adempimenti di competenza regionale in materia di grandi derivazioni di acque pubbliche;

f) cura gli adempimenti relativi alle autorizzazioni idrauliche per le opere regionali;

g) collabora con le competenti autorità di bacino nelle attività connesse con la redazione dei piani di bacino di rilievo regionale, interregionale e nazionale, nonché con la programmazione degli interventi in detti bacini, sentito, per quanto di competenza, il Servizio geologico;

h) esprime i pareri di competenza della Direzione sulle richieste di sdemanializzazione delle aree del demanio idrico regionale;

i) cura gli adempimenti in materia di dighe di competenza regionale.

Art. 93

1. Il Servizio disciplina gestione rifiuti:

a) attende alla pianificazione regionale in materia di gestione dei rifiuti e alla definizione di indirizzi e criteri;

b) attende agli adempimenti di competenza in materia di gestione dei rifiuti;

c) cura la promozione di studi e ricerche nel settore dei rifiuti;

d) cura gli adempimenti in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati previsti dal D.M. 471/1999 e di recupero di aree degradate per effetto di abbandono di rifiuti.

Art. 94

1. Il Servizio infrastrutture civili e tutela acque da inquinamento:

a) attende agli adempimenti di competenza regionale in materia di:

   1) servizio idrico integrato;

   2) tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei dall'inquinamento,

   3) utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;

4) interventi di tutela della fascia costiera ai sensi dell'art. 21 della legge 179/2002.

b) svolge funzioni di programmazione e indirizzo in materia di acquedotti, fognature, impianti di depurazione, nonché in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

c) cura la promozione di studi e ricerche finalizzate alla conoscenza della situazione regionale nelle materie di competenza;

d) provvede alla raccolta, elaborazione, aggiornamento dei dati nelle materie di competenza..

Art. 95

1. Il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale:

a) cura la promozione di studi e ricerche, l'elaborazione e l'aggiornamento di dati, finalizzati alla conoscenza della situazione regionale in materia di inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico;

b) attende agli adempimenti regionali in attuazione della legislazione in materia;

c) cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazione ambientale integrata;

d) attua gli interventi necessari alla minimizzazione dei fenomeni inquinanti collaborando con le altre direzioni centrali per gli aspetti igienico-sanitari, di pianificazione territoriale ed industriale.

Art. 96

1. Il Servizio valutazione impatto ambientale:

a) provvede all'attuazione delle procedure di valutazione d'impatto ambientale, nonché di verifica di assoggettabilità alla V.I.A. , cura le relative istruttorie, avvalendosi a tale scopo anche della Commissione Tecnica Consultiva V.I.A. e vigila sull'osservanza delle prescrizioni impartite;

b) provvede alla Valutazione d'incidenza su piani e a progetti che possono avere incidenze significative sui siti di importanza comunitaria della Rete Natura 2000, curando la relativa istruttoria in collaborazione con la Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e della montagna;

c) cura, in collaborazione con il Servizio sistema informativo regionale, la raccolta, la tenuta e l'elaborazione dei dati informativi delle procedure di valutazione ambientale, di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale e di valutazione d'incidenza;

d) promuove e coordina attività di ricerca e sperimentazione in materia di impatto ambientale in particolare nel settore della valutazione della qualità e della sostenibilità ambientale di piani e progetti, e ne cura la diffusione;

e) provvede all'attuazione delle procedure in materia di valutazione ambientale strategica;

f) assicura il supporto all'attività dell'Autorità ambientale;

g) cura, con il supporto dei servizi interessati, gli adempimenti della direzione in materia di danno ambientale.

Art. 97

1. Le direzioni provinciali lavori pubblici:

a) curano l'organizzazione della Commissione regionale dei lavori pubblici, e della Conferenza regionale dei lavori pubblici intese quale tavolo unico di valutazione, autorizzazione e ammissibilità a finanziamento, ai fini dello snellimento e della semplificazione delle procedure;

b) curano la gestione delle procedure contributive per la parte ad esse espressamente attribuita nonché prov-

vedono alle cancellazioni, alle restrizioni o agli svincoli delle ipoteche acquisite nelle materie di competenza della Direzione centrale;

c) curano gli adempimenti in materia di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee elettriche;

d) curano gli adempimenti di competenza regionale connessi con l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio armato e in struttura metallica;

e) attuano l'attività di verifica e vigilanza sull'osservanza delle norme tecniche specifiche nelle zone dichiarate sismiche e provvedono agli adempimenti di competenza regionale per il funzionamento delle relative Commissioni provinciali;

f) determinano il valore venale degli immobili in funzione dell'applicazione delle sanzioni urbanistiche;

g) su richiesta delle direzioni centrali prive di strutture tecniche, determinano la spesa ammissibile a contributo delle opere pubbliche e di interesse pubblico di competenza delle stesse, formulano pareri tecnici di congruità sulle forniture di beni mobili inclusi nel finanziamento delle opere pubbliche per le quali determinano la spesa ammissibile, formulano pareri tecnici di congruità sull'acquisto di beni immobili da concretizzarsi con finanziamento regionale;

h) curano gli adempimenti di competenza regionale in materia di concessioni di piccole derivazioni d'acqua, di ricerca di acque sotterranee e di licenze di attingimento;

i) curano l'istruttoria per la concessione di grandi derivazioni di acque pubbliche;

j) provvedono alla progettazione, all'affidamento ed alla realizzazione dei lavori e delle opere di sistemazione idraulica sulla rete idrografica di competenza e delle opere di carattere idraulico di prevenzione da calamità naturali, ferme restando le attribuzioni della Protezione civile della Regione;

k) curano, sulla rete idrografica di competenza, gli adempimenti relativi alle autorizzazioni idrauliche, con esclusione di quelle di competenza del Servizio idraulica, e svolgono i compiti di polizia delle acque pubbliche, di servizio di piena e pronto intervento idraulico;

l) esprimono i pareri di competenza della Direzione sulle richieste di utilizzo delle aree del demanio idrico regionale, e svolgono l'istruttoria preliminare sulle richieste di sdemanializzazione delle aree del demanio idrico regionale, relativamente alla rete idrografica di competenza;

m) curano gli adempimenti relativi alle concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua.

## CAPO XI

## Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto

### Art. 98

1. La Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto:

a) provvede agli adempimenti nel settore della pianificazione territoriale regionale e locale, svolge funzioni di osservatorio delle politiche territoriali, cura le attività di informazione territoriale e la formazione della cartografia regionale;

b) cura gli adempimenti nel settore della tutela dei beni paesaggistici;

c) svolge le funzioni previste dalle leggi per il controllo sull'attività urbanistica degli Enti locali;

d) provvede agli adempimenti nel settore della mobilità , delle vie di comunicazione e delle infrastrutture di trasporto, della sicurezza stradale, delle strutture ed attività portuali, del trasporto pubblico locale, del trasporto delle merci e delle infrastrutture immateriali e della comunicazione;

e) cura lo svolgimento delle funzioni regionali in materia di energia;

f) cura gli adempimenti di competenza regionale concernenti l'utilizzo del demanio marittimo e di quello correlato alle vie di navigazione interna ed alla portualità, con esclusione di quelli riferibili al demanio regionale.

Art. 99

1. La Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto si articola nei seguenti servizi:

a) Servizio affari generali, amministrativi e consulenza;

b) Servizio pianificazione territoriale regionale;

c) Servizio pianificazione territoriale sub-regionale;

d) Servizio tutela beni paesaggistici;

e) Servizio sistema informativo territoriale e cartografia;

f) Servizio infrastrutture energetiche e di telecomunicazione;

g) Servizio infrastrutture e vie di comunicazione;

h) Servizio trasporto pubblico locale;

i) Servizio logistica e trasporto merci.

Art. 100

1. Il Servizio affari generali, amministrativi e consulenza:

a) cura la trattazione degli affari amministrativi e generali di competenza della Direzione;

b) assicura il supporto giuridico, amministrativo e contabile ai servizi della Direzione;

c) svolge le funzioni previste dalle leggi in materia di vigilanza sull'attività urbanistica degli Enti locali e dei privati;

d) provvede al rilascio di concessioni, autorizzazioni e/o altri atti formali per le occupazioni e gli usi di aree e di altri beni del demanio marittimo e di quello correlato alle vie di navigazione interna ed alla portualità, con esclusione di quelli riferibili al demanio regionale;

e) provvede, nell'ambito dei procedimenti sanzionatori di competenza della Direzione, agli adempimenti non espressamente demandati agli altri servizi, e cura la trattazione del relativo contenzioso;

f) assicura il supporto amministrativo ai servizi ad indirizzo tecnico in materia di programmazione e di monitoraggio dei programmi e delle iniziative comunitarie gestite dalla Direzione.

Art. 101

1. Il Servizio pianificazione territoriale regionale:

a) cura la promozione di studi e ricerche tesi alla conoscenza dell'assetto territoriale finalizzati alla predisposizione degli strumenti di pianificazione territoriale regionale;

b) predispone gli strumenti di pianificazione territoriale regionale;

c) collabora con le altre strutture regionali competenti al fine del coordinamento dei piani settoriali, dei pro-

grammi e dei progetti di intervento sul territorio di iniziativa regionale con il Piano territoriale regionale e, nelle more, con il Piano urbanistico regionale;

d) assolve alle attività di monitoraggio degli indicatori VAS sul Piano territoriale regionale.

Art. 102

1. Il Servizio pianificazione territoriale sub-regionale, con sede in Udine:

a) cura l'istruttoria degli strumenti di livello sub-regionale e fornisce supporto e consulenza agli Enti locali per la formazione degli stessi;

b) costituisce osservatorio delle politiche territoriali con compiti di monitoraggio sulle attività di pianificazione sub-regionali, nonché cura la predisposizione di documenti tecnici ed indirizzi di supporto a tali attività;

c) cura l'istruttoria dell'accertamento di conformità urbanistica delle opere delle Amministrazioni statali, delle Amministrazioni regionale e provinciali, nonché l'applicazione delle relative sanzioni;

d) cura gli adempimenti di competenza della Direzione per la conclusione degli accordi di programma relativi alla pianificazione del territorio e per lo svolgimento di conferenze di servizi;

e) cura l'istruttoria per il rilascio degli atti di competenza della Direzione in materia commerciale.

Art. 103

1. Il Servizio tutela beni paesaggistici:

a) cura gli adempimenti di competenza regionale in materia di tutela del paesaggio e di bellezze naturali e rilasciai relativi pareri e autorizzazioni;

b) provvede agli interventi in materia di tutela del patrimonio speleologico e di tenuta ed aggiornamento del catasto regionale delle grotte, curandone, altresì, la diffusione;

c) valuta, in caso di opere eseguite in difetto o in violazione di autorizzazione paesaggistica, la sussistenza del danno paesaggistico, curando i procedimenti per il ripristino dei luoghi manomessi e provvedendo all'irrogazione delle relative sanzioni pecuniario-amministrative.

Art. 104

1. Il Servizio sistema informativo territoriale e cartografia:

a) provvede alla formazione, aggiornamento e vendita della carta tecnica regionale numerica e della carta tecnica aerofotogrammetrica già in dotazione della Regione;

b) attende alla formazione, distribuzione e cessione del sistema cartografico regionale di piccola scala;

c) cura la realizzazione e lo sviluppo del Sistema informativo territoriale regionale (SITER) e le sue interazioni con i sistemi di automazione ad esso collegabili; definisce i criteri e gli standard per la produzione dei dati, anche di competenza di altre direzioni, afferenti il sistema informativo territoriale della Regione; definisce gli standard per la gestione di informazioni e descrizioni sulle banche dati territoriali presenti; organizza la raccolta e la diffusione di informazioni e dati territoriali tematici; indirizza le scelte progettuali dell'infrastruttura regionale dei dati territoriali;

d) cura la raccolta, la tenuta e l'elaborazione dei dati informativi territoriali risultanti dalle previsioni urbanistiche e dallo stato di attuazione delle stesse;

e) coordina e sostiene le iniziative progettuali degli Enti locali e loro Consorzi in materia di cartografia, ritenute di interesse regionale;

f) provvede ad ogni altro adempimento in materia di cartografia d'interesse regionale.

Art. 105

1. Il Servizio infrastrutture energetiche e di telecomunicazione:

a) cura lo svolgimento delle funzioni regionali in materia di ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di energia;

b) svolge le attività e gli adempimenti previsti in materia di uso razionale dell'energia e di risparmio energetico (*energy manager*) per l'Amministrazione regionale;

c) predispone gli strumenti e gli atti della programmazione regionale in materia di energia, di risparmio energetico, di fonti rinnovabili di impianti e infrastrutture energetiche, della distribuzione di carburanti e opera il monitoraggio dei relativi dati;

d) esercita le funzioni regionali in materia di impianti di distribuzione dei carburanti, con esclusione di quelle in materia di orari;

e) adempie alle attribuzioni di competenza regionale in materia di infrastrutture di telecomunicazioni.

Art. 106

1. Il Servizio infrastrutture e vie di comunicazione:

a) cura lo studio e l'elaborazione di programmi in materia di vie di comunicazione terrestre di interesse regionale e locale, nonché quelli in materia di vie di navigazione interna;

b) provvede ai programmi e progetti di intervento per la realizzazione e l'adeguamento delle vie di comunicazione terrestre ed assicura il coordinamento con gli interventi riguardanti la viabilità statale e le comunicazioni autostradali e ferroviarie con riferimento anche al livello infrastrutturale transeuropeo;

c) provvede agli interventi in materia di strade di interesse regionale, provinciale e locale, assolve agli adempimenti regionali relativi alla loro classificazione e alla raccolta ed aggiornamento del catasto stradale;

d) attende alle funzioni regionali in materia di sicurezza stradale;

e) cura la realizzazione e la manutenzione delle opere pubbliche nei porti, negli approdi e nelle vie d'acqua di competenza regionale;

f) attende agli adempimenti di competenza della navigazione interna.

Art. 107

1. Il Servizio trasporto pubblico locale:

a) cura lo studio e l'elaborazione di piani e programmi in materia di trasporto pubblico locale;

b) provvede agli adempimenti di competenza regionale relativi ai servizi di pubblico trasporto di linea via terra, via acqua e via aria ed attua gli interventi finanziari di settore;

c) provvede alla vigilanza in materia di servizi pubblici di trasporto di competenza regionale, agli interventi in materia di tariffe ed al coordinamento con gli organi statali;

d) cura la concessione dei servizi di trasporto su funivie e piste da sci ed esercita la vigilanza sulla relativa sicurezza di esercizio, nonché adempie alle altre attribuzioni concessorie ed autorizzative previste dalla normativa.

Art. 108

1. Il Servizio logistica e trasporto merci:

a) cura lo studio e l'elaborazione di programmi in materia di trasporto delle merci, la promozione e lo sviluppo dei relativi servizi anche con riferimento alle assi ferroviarie ed alle reti transeuropee di trasporto;

b) promuove, coordina e attua gli interventi di promozione, sostegno e sviluppo dei traffici e del trasporto delle merci, dell'intermodalità e della logistica di interesse regionale;

c) cura i programmi di intervento per la realizzazione di opere e di impianti finalizzati al miglioramento della funzionalità dei porti commerciali, nonché delle altre infrastrutture puntuali di trasporto sul territorio regionale;

d) coordina l'attuazione degli interventi e dei progetti di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e di quelli comunque finanziati con fondi comunitari nel settore dei trasporti.

## CAPO XII

## Direzione centrale attività produttive

### Art. 109

1. La Direzione centrale attività produttive:

a) svolge funzioni in materia di politica economica, di promozione, sostegno e sviluppo dei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio, del turismo e dei servizi;

b) cura la promozione integrata del territorio regionale e della sua economia;

c) promuove l'attrattività del territorio regionale al fine di favorire la realizzazione di investimenti interni e provenienti dall'esterno;

d) attua le funzioni in materia di sostegno alle imprese e agli enti dei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio, del turismo e dei servizi;

e) cura gli adempimenti in materia di vigilanza sulle cooperative e sugli enti pubblici e privati istituzionalmente preposti alle materie di competenza;

f) indirizza e coordina l'attività degli enti operanti nei settori di competenza;

g) svolge le funzioni in materia di promozione, coordinamento e sostegno degli strumenti di politica economica, quali i distretti industriali e artigianali, i consorzi e gli enti per lo sviluppo industriale, i consorzi garanzia fidi, i parchi scientifici e tecnologici.

### Art. 110

1. La Direzione centrale attività produttive si articola nei seguenti servizi:

a) Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie;

b) Servizio sostegno e promozione comparto produttivo industriale;

c) Servizio politiche economiche e marketing territoriale;

d) Servizio sostegno e promozione comparto produttivo artigiano;

e) Servizio sostegno e promozione comparti commercio e terziario;

f) Servizio vigilanza, sostegno e promozione comparto cooperativo;

g) Servizio sostegno e promozione comparto turistico;

h) Servizio sviluppo sistema turistico regionale;

i) Servizio promozione e internazionalizzazione.

Art. 111

1. Il Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie;

a) cura la trattazione degli affari amministrativi e generali di competenza della Direzione;

b) assicura il supporto giuridico, amministrativo e contabile ai servizi della Direzione;

c) cura le funzioni in materia di programmazione e di monitoraggio dei programmi e delle iniziative comunitarie gestite dalla Direzione;

d) provvede, nell'ambito dei procedimenti sanzionatori di competenza della Direzione, agli adempimenti non espressamente demandati agli altri servizi, irrogando le sanzioni amministrative e curando la trattazione del relativo contenzioso.

Art. 112

1. Il Servizio sostegno e promozione comparto produttivo industriale:

a) cura gli adempimenti relativi alla concessione di agevolazioni e incentivi alle imprese industriali, mantenendo a tal fine i rapporti con enti, organismi e società operanti per le medesime finalità;

b) cura gli adempimenti relativi agli interventi volti a favorire l'innovazione tecnologica delle imprese e delle varie produzioni industriali, nonché a sostenere l'attuazione di progetti di ricerca applicata all'industria;

c) cura gli adempimenti relativi agli interventi a favore dell'imprenditoria femminile;

d) vigila sui fondi speciali costituiti presso la Friulia S.p.A. in attuazione degli obiettivi comunitari e dispone i trasferimenti finanziari a copertura delle spese da erogare sui fondi stessi.

Art. 113

1. Il Servizio politiche economiche e marketing territoriale, con sede in Udine:

a) attua gli indirizzi di politica economica regionale nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio, del turismo e dei servizi;

b) svolge funzioni di promozione e sostegno dei distretti industriali e artigianali, dei consorzi ed enti per lo sviluppo industriale, dei consorzi di garanzia fidi dei settori economici di competenza della Direzione, dei parchi scientifici e tecnologici;

c) svolge attività di vigilanza e controllo sui distretti industriali e artigianali, sui consorzi e Enti per lo sviluppo industriale e sui consorzi garanzia fidi;

d) promuove l'attrattività del territorio regionale al fine di favorire la realizzazione di investimenti interni e provenienti dall'esterno;

e) cura l'attuazione di progetti diretti all'insediamento di nuove iniziative imprenditoriali nei Comuni montani

f) svolge le funzioni di competenza della Direzione in materia di programmazione negoziata;

g) collabora con la Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, nell'attività finalizzata alla risoluzione di situazioni di grave difficoltà occupazionale connesse a crisi aziendali, settoriali o territoriali.

Art. 114

1. Il Servizio sostegno e promozione comparto produttivo artigiano:

a) cura gli adempimenti relativi alla concessione di agevolazioni e incentivi alle imprese artigianali, mantenendo a tal fine i rapporti con enti, organismi e società operanti per le medesime finalità;

b) vigila sulla tenuta degli Albi provinciali delle imprese artigiane;

c) svolge attività di programmazione, coordinamento ed indirizzo delle funzioni in materia di artigianato attribuite alle autonomie locali e alle autonomie funzionali;

d) cura la segreteria della Commissione regionale per l'artigianato;

e) sostiene e promuove progetti speciali di sviluppo dell'artigianato per particolari settori o ambiti territoriali.

Art. 115

1. Il Servizio sostegno e promozione comparti commercio e terziario:

a) promuove, coordina e attua interventi finanziari a favore delle piccole e medie imprese del commercio e del terziario, comprendendo queste ultime tutte le attività di servizio non comprese nelle materie di competenza di altri servizi e direzioni;

b) promuove l'associazionismo tra le piccole e medie imprese del commercio e del terziario;

c) cura gli adempimenti in materia di autorizzazioni commerciali;

d) cura gli adempimenti connessi con l'Osservatorio regionale del commercio, nonché il monitoraggio della rete distributiva regionale;

e) sostiene e promuove iniziative a vantaggio dei consumatori e delle associazioni a tutela dei consumatori;

f) attua interventi finanziari a favore di soggetti pubblici e privati per la realizzazione di strutture e infrastrutture di interesse commerciale;

Art. 116

1. Il Servizio vigilanza, sostegno e promozione comparto cooperativo:

a) cura gli adempimenti e gli interventi volti all'attuazione delle funzioni di vigilanza sugli enti cooperativi e provvede alla tenuta del Registro regionale delle cooperative, dell'Albo regionale delle cooperative sociali, dell'Albo regionale dei revisori degli enti cooperativi e dell'Elenco regionale delle società di revisione;

b) provvede al riconoscimento delle associazioni regionali di rappresentanza del movimento cooperativo e delle associazioni costituite per la gestione dei fondi mutualistici e vigila sulle stesse;

c) attua misure di sostegno alle associazioni regionali di rappresentanza del movimento cooperativo;

d) cura gli adempimenti connessi con l'Osservatorio regionale della cooperazione e la segreteria della Commissione regionale della cooperazione;

e) cura gli adempimenti relativi alla concessione di agevolazioni e incentivi agli enti cooperativi;

f) svolge attività di programmazione, indirizzo e coordinamento delle funzioni in materia di cooperazione sociale attribuite alle autonomie locali e provvede al relativo finanziamento;

g) cura gli adempimenti connessi alla stipula di convenzioni e al finanziamento di organismi che operano nel settore del sostegno finanziario agli enti cooperativi;

h) cura la gestione del fondo mutualistico regionale.

Art. 117

1. Il Servizio sostegno e promozione comparto turistico:

a) attua il monitoraggio dei fabbisogni formativi del comparto turistico;

b) cura l'attuazione dei corsi formativi per maestri di sci e guida alpina, nonché degli esami per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio delle professioni di maestro di sci, guida alpina, guida turistica, accompagnatore turistico e direttore tecnico di agenzia di viaggio;

c) provvede al riconoscimento delle scuole di sci e al rilascio dell'autorizzazione all'apertura di scuole di alpinismo e sci-alpinismo;

d) attua interventi finanziari per la creazione di strutture di tutela del turista e per la diffusione della conoscenza delle norme di tutela;

e) attua iniziative finalizzate alla tutela del turista;

f) provvede all'istruttoria dei procedimenti amministrativi relativi alle agenzie di viaggio e turismo;

g) vigila sull'osservanza delle norme regionali dettate in materia di professioni turistiche e agenzie di viaggio.

Art. 118

1. Il Servizio sviluppo sistema turistico regionale:

a) cura gli adempimenti relativi alla concessione di agevolazioni e incentivi alle imprese turistiche, mantenendo a tal fine i rapporti con enti, organismi e società operanti per le medesime finalità;

b) cura i rapporti e i relativi adempimenti, nei confronti degli enti, degli organismi e delle società che operano nel settore dell'organizzazione turistica previsti dalla normativa regionale e nazionale, curando altresì l'eventuale istruttoria relativa alla vigilanza, con particolare riguardo all'Agenzia per lo sviluppo del turismo (TurismoFVG);

c) attua interventi finanziari a favore degli enti pubblici e delle società a prevalente partecipazione pubblica, per la realizzazione di strutture e infrastrutture turistiche e del tempo libero;

d) promuove l'associazionismo tra le imprese turistiche e cura il potenziamento delle attività turistiche non imprenditoriali;

e) cura l'organizzazione della raccolta dei dati concernenti il movimento turistico, provvede all'elaborazione dei dati stessi e promuove studi e analisi in materia.

Art. 119

1. Il Servizio promozione e internazionalizzazione, con sede in Udine:

a) cura le funzioni in materia di promozione integrata del territorio regionale, compreso il settore agroalimentare;

b) promuove l'immagine turistica della Regione Friuli Venezia Giulia in tutte le sue forme;

c) predispone il Programma regionale della promozione commerciale all'estero e attende ai successivi adempimenti attuativi;

d) cura gli adempimenti relativi agli interventi a favore dei soggetti operanti nel settore della promozione commerciale all'estero, nonché i rapporti con enti, organismi, istituti e società operanti nel settore anzidetto;

e) attua gli interventi finanziari a favore dei soggetti operanti nel settore della promozione commerciale all'estero;

f) sostiene e potenzia le forme diversificate dell'offerta turistica regionale, con particolare riferimento ai settori di mercato non oggetto di promozione generalizzata;

g) coordina e indirizza le attività di promozione turistica, comprese quelle integrate, di enti pubblici e operatori privati;

h) realizza piani e programmi promozionali e di commercializzazione dell'offerta turistica;

i) cura e coordina la politica fieristica regionale nonché la vigilanza e il controllo degli Enti fieristici;

j) attua gli interventi finanziari a favore degli Enti fieristici.

CAPO XIII

Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali

Art. 120

1. La Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali:

a) coordina le attività connesse alla programmazione, attuazione, monitoraggio e sorveglianza di programmi comunitari non settoriali finalizzati allo sviluppo socio-economico del territorio regionale e alla cooperazione e collaborazione transfrontaliera e transnazionale, fatte salve le competenze altrimenti attribuite ad altre direzioni;

b) cura l'attuazione delle misure, delle azioni, dei progetti di propria competenza di cui alla lettera a);

c) provvede alla rendicontazione e certificazione allo Stato e all'Unione europea delle spese sostenute relativamente ai programmi comunitari di competenza;

d) provvede, in raccordo con la Direzione centrale risorse economiche e finanziarie e le altre Direzioni centrali interessate, alla definizione delle quote di cofinanziamento regionale dei programmi comunitari ai sensi della legge regionale 7/1999, articoli 9 e 23;

e) provvede all'aggiornamento della documentazione in materia di attività dell'Unione europea, all'informazione ed alle comunicazioni interne ed esterne con le autonomie locali, gli enti pubblici e privati, i soggetti singoli e associati delle comunità regionali;

f) provvede alla gestione delle procedure di notifica in materia di aiuti di Stato, fatte salve le competenze attribuite alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna;

g) cura i rapporti con le Regioni alpine e contermini e con le comunità ed organismi di cui alla legge regionale 27 luglio 1982, n. 47, attuando le relative iniziative regionali;

h) promuove le attività di cooperazione decentrata e cura, d'intesa con le direzioni interessate, i programmi speciali di carattere internazionale.

2. La Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, tramite la sede distaccata di Udine:

a) provvede all'esercizio delle funzioni di amministrazione attiva nei confronti delle autonomie locali della Regione;

b) cura i rapporti con gli Enti locali, con le associazioni degli stessi e con ogni altro soggetto ai fini dell'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge;

c) cura i rapporti con le altre Regioni, con l'Amministrazione statale e con gli organismi di coordinamento e di raccordo per le questioni riguardanti le autonomie locali;

d) assicura la consulenza e l'assistenza agli Enti locali ed alle rispettive forme associative, nonché ogni forma di comunicazione;

e) svolge, anche in collaborazione con università ed istituti di ricerca, attività di studio, ricerca, documentazione e informazione, anche attraverso l'organizzazione di convegni, a favore degli Enti locali;

f) cura il monitoraggio del sistema delle autonomie locali sotto il profilo istituzionale, socio–demografico ed economico-finanziario;

g) svolge funzione di supporto logistico, tecnico - operativo e di segreteria nei confronti del Consiglio delle autonomie locali e del Garante degli amministratori locali e collabora con il Difensore civico regionale;

h) cura gli interventi sostitutivi volti a garantire il funzionamento degli Enti locali;

i) cura la trattazione degli affari concernenti le elezioni, i referendum, la finanza locale, la polizia locale, la toponomastica, gli usi civici, le circoscrizioni e denominazioni comunali e di ogni altro affare relativo all'ordinamento delle autonomie locali;

j) cura e collabora all'elaborazione di proposte legislative in materia di autonomie locali e in materia elettorale e referendaria, compresa la riforma elettorale regionale, nonché svolge attività consultiva in ordine a disegni di legge regionali coinvolgenti gli Enti locali;

k) concorre, per la parte di competenza, alla definizione delle problematiche giuridico-istituzionali e all'elaborazione di proposte connesse con la revisione dello Statuto di autonomia e con l'emanazione di norme di attuazione statutaria;

l) cura e coordina l'attuazione della riforma delle autonomie locali, coordina ed indirizza l'attività delle strutture da essa dipendenti e cura gli affari di natura amministrativa di competenza della Direzione, con particolare riguardo ai rapporti con gli organi dell'Amministrazione regionale e con quelli centrali e periferici dell'Amministrazione statale, ed assicura il supporto all'attività istituzionale dell'Assessore regionale per le relazioni internazionali, comunitarie e per le autonomie locali.

Art. 121

1. La Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali si articola nei seguenti servizi:

a) Servizio affari generali e amministrativi;

b) Servizio elettorale;

c) Servizio finanza locale;

d) Servizio affari istituzionali e sistema autonomie locali;

e) Servizio Consiglio autonomie locali;

f) Servizio politiche comunitarie;

g) Servizio rapporti comunitari e integrazione europea;

h) Servizio rapporti internazionali e partenariato territoriale;

i) Servizio finanziario e rendiconto.

Art. 122

1. Il Servizio affari generali e amministrativi, con sede in Udine:

a) cura la trattazione degli affari amministrativi e generali di competenza della Direzione;

b) fornisce supporto ai servizi ad indirizzo operativo;

c) provvede agli adempimenti di competenza regionale in materia di usi civici.

Art. 123

1. Il Servizio elettorale, con sede in Udine:

a) cura e coordina gli affari attinenti alle elezioni regionali, ai referendum regionali e alle elezioni comunali e provinciali;

b) cura la convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo dei Comitati per l'Amministrazione separata dei beni civici frazionali;

c) predispone ed aggiorna, con apposita strumentazione tecnica, le pubblicazioni e la modulistica da utilizzare nei diversi procedimenti elettorali e referendari;

d) cura la trattazione degli affari attinenti alle circoscrizioni locali, comprese le questioni concernenti la revisione delle circoscrizioni e l'istituzione di nuove Province o nuovi Comuni nonché la gestione dei procedimenti di riordino territoriale;

e) cura gli adempimenti in materia di controllo sugli organi degli Enti locali e gli interventi volti a garantire il funzionamento degli Enti locali;

f) cura la tenuta dell'anagrafe degli amministratori locali;

g) assicura consulenza e informazioni in materia elettorale e referendaria nonché di circoscrizioni degli Enti locali;

h) predispone, anche utilizzando mezzi telematici, gli strumenti più idonei al fine di garantire agli Uffici elettorali un'adeguata informazione e aggiornamento nella disciplina elettorale e nelle relative modifiche;

i) promuove studi in materia elettorale e cura l'aggiornamento dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, anche attraverso l'organizzazione di corsi;

j) provvede alla rilevazione, alla elaborazione e alla pubblicazione dei dati elettorali e alla loro diffusione;

k) cura l'attività informatica finalizzata alla gestione delle consultazioni elettorali e alla tenuta delle banche dati per elaborazioni, simulazioni, proiezioni e statistiche, nonché l'automazione degli adempimenti elettorali mediante l'impiego integrato di strumenti informatici e telematici.

l) fornisce il supporto tecnico operativo e di segreteria all'Osservatorio elettorale di cui all'articolo 2, commi 19-25, della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19.

Art. 124

1. Il Servizio finanza locale, con sede in Udine:

a) contribuisce, unitamente alle competenti strutture regionali, alla definizione delle poste di interesse del sistema delle autonomie locali, in occasione della formazione del bilancio annuale di competenza, di quello pluriennale e degli strumenti di pianificazione regionale;

b) propone la determinazione dei criteri sulla base dei quali procedere alla ripartizione delle risorse assegnate al sistema delle autonomie locali quali trasferimenti ordinari senza vincolo di destinazione e ne cura gli adempimenti attuativi;

c) cura la trattazione e l'istruttoria dei procedimenti per l'assegnazione di risorse diverse dai trasferimenti ordinari a favore degli Enti locali territoriali, delle associazioni e dei consorzi;

d) assicura consulenza contabile e finanziaria a favore degli Enti locali e collabora nei rapporti tra questi e gli organi centrali dello Stato;

e) tratta gli affari di contabilità e finanza relativi agli Enti locali e ai loro rapporti con gli organi statali centrali;

f) fornisce il supporto tecnico operativo e di segreteria all'Osservatorio regionale per la finanza locale;

g) cura gli adempimenti relativi agli interventi sostitutivi nei confronti degli Enti locali in materia finanziario – contabile;

h) attende al monitoraggio delle risorse e delle spese degli Enti locali con riferimento ai dati dei bilanci preventivi e consuntivi e alle relazioni previsionali e programmatiche e provvede all'analisi sulla gestione delle medesime nonché alle relative rilevazioni statistiche, curandone il raccordo con la competente Direzione;

i) propone l'adozione della disciplina regionale conseguente agli obblighi di finanza pubblica assunti dall'Italia in sede comunitaria, relativamente agli Enti locali, e ne cura ogni adempimento sia applicativo che di monitoraggio;

j) cura gli aspetti finanziari legati all'incentivazione delle forme associative tra gli Enti locali con particolare riferimento all'adozione del Piano di valorizzazione territoriale;

k) attende al coordinamento delle banche dati presenti nelle strutture regionali allo scopo di ottenere una rappresentazione del territorio regionale nelle sue componenti socio–economiche finalizzata all'integrazione delle politiche regionali settoriali;

l) collabora nella trattazione degli adempimenti concernenti il comparto unico di contrattazione.

Art. 125

1. Il Servizio affari istituzionali e sistema autonomie locali, con sede in Udine:

a) cura l'attuazione della riforma del sistema e dell'ordinamento delle autonomie locali ed il coordinamento delle azioni di devoluzione di competenze amministrative agli enti locali;

b) garantisce il rispetto delle prerogative istituzionali del sistema delle autonomie locali sancite dalle norme costituzionali ed ordinamentali, negli atti normativi e amministrativi;

c) cura le iniziative di comunicazione e informazione istituzionale, rivolte al sistema delle autonomie locali, avvalendosi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

d) collabora nel supporto giuridico amministrativo in materia di autonomie locali a favore del Difensore civico regionale;

e) cura e coordina la consulenza giuridico-amministrativa a favore degli Enti locali anche fornendo supporto nella redazione degli statuti, regolamenti e convenzioni;

f) cura il supporto giuridico–amministrativo alla costituzione di forme associative fra enti locali;

g) svolge attività di formazione e documentazione a favore del sistema delle autonomie locali;

h) adempie agli affari relativi alla polizia locale e alla sicurezza previsti dalla normativa vigente;

i) cura gli adempimenti in materia di ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e delle aziende pubbliche di servizi alla persona;

j) cura la trattazione degli affari attinenti alla toponomastica e alla concessione del titolo di Città.

Art. 126

1. Il Servizio Consiglio autonomie locali, con sede in Udine:

a) cura la trattazione di tutti gli affari che riguardano il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione e di raccordo fra la Regione e gli enti locali;

b) assicura le funzioni di segreteria del Consiglio delle autonomie locali curandone altresì l'attività di supporto organizzativo e funzionale;

c) cura la documentazione normativa, giurisprudenziale, dottrinale e statistica per l'attività del Consiglio delle autonomie locali;

d) presidia i rapporti tra le strutture dell'Amministrazione regionale, gli enti locali e il Consiglio delle autonomie locali, assicurando, anche in collaborazione con gli altri Servizi della Direzione, il necessario coordinamento nel rispetto del principio di leale collaborazione istituzionale;

e) mantiene il collegamento con gli uffici del Consiglio regionale per lo scambio di informazioni e documentazione;

f) fornisce il supporto logistico, tecnico – operativo e di segreteria al Garante degli amministratori locali, quale organismo regionale di supporto all'attività dei componenti elettivi e di nomina degli organi degli Enti locali.

Art. 127

1. Il Servizio politiche comunitarie:

a) attende all'esame delle politiche comunitarie di sviluppo regionale e dei relativi strumenti finanziari cui la Regione potrebbe accedere;

b) provvede, in collaborazione con le direzioni centrali interessate, all'elaborazione dei programmi di rilevanza intersettoriale ammissibili ai finanziamenti dell'Unione europea e ne cura la presentazione alle autorità nazionali e comunitarie;

c) provvede, in qualità di «Autorità di gestione», al coordinamento, al monitoraggio e alla sorveglianza delle attività connesse all'attuazione dei programmi di cui alla lettera b);

d) cura gli atti necessari per la notifica e per le altre comunicazioni alla Commissione europea dei provvedimenti regionali istitutivi di aiuti, eccezione fatta per quelli relativi al settore agricolo forestale;

e) cura l'informazione e la comunicazione interna all'amministrazione regionale ed esterna in materia di politiche di coesione e di fondi strutturali comunitari, anche in collaborazione con il Servizio rapporti comunitari e integrazione europea.

Art. 128

1. Il Servizio rapporti comunitari e integrazione europea:

a) cura l'attuazione della Convenzione di Madrid del Consiglio d'Europa e dei Protocolli aggiuntivi sulla cooperazione transfrontaliera degli Enti locali e regionali;

b) cura i rapporti con le istituzioni, gli organi e gli uffici dell'Unione europea anche per il tramite dell'ufficio di collegamento di Bruxelles nonché il collegamento della Regione con la Rappresentanza permanente in Italia presso l'Unione europea e con le organizzazioni rappresentative di interessi regionali a livello europeo e con le autonomie regionali dell'UE 28;

c) cura i rapporti con le Regioni alpine e contermini, attuando le relative iniziative regionali, coordinando ed attuando per quanto di competenza le relative iniziative anche nella prospettiva euroregionale;

d) cura il coordinamento delle iniziative comunitarie relative ai rapporti transfrontalieri, transnazionali ed interregionali ammissibili ai finanziamenti dell'Unione europea;

e) attua le misure, le azioni e i progetti di propria competenza di cui al punto e) e di quelli che, pur rientrando nel coordinamento di altre strutture regionali, vedono coinvolti in misura preponderante partner UE 28;

f) provvede all'aggiornamento della documentazione in materia di attività della Unione europea, all'infor-

mazione ed alla comunicazione interna ed esterna;

g) promuove e coordina le necessarie iniziative con le competenti strutture regionali interessate ai fini della partecipazione regionale alla fase normativa comunitaria ascendente.

Art. 129

1. Il Servizio rapporti internazionali e partenariato territoriale:

a) cura i rapporti con le autorità territoriali dei Paesi extra UE 28 e sostiene le iniziative regionali di cooperazione internazionale privilegiando modalità di partenariato territoriale imperniate su accordi-quadro e di partenariato tematico nella creazione di reti tra soggetti del nord e del sud del mondo;

b) promuove e sostiene l'attività di cooperazione decentrata, di cooperazione allo sviluppo e l'attività di partenariato internazionale assunte direttamente e cura, d'intesa con le direzioni centrali interessate, i programmi speciali di carattere internazionale;

c) cura il coordinamento dell'iniziativa comunitaria relativa al nuovo strumento europeo di prossimità e partenariato - ENPI;

d) attua le misure, le azioni, e i progetti di propria competenza e di quelli di cui al precedente punto c) che, pur rientrando nel coordinamento di altre strutture regionali, vedono coinvolti in misura preponderante partner extra UE 28;

e) coordina la partecipazione regionale ai programmi e progetti comunitari e nazionali in materia di cooperazione decentrata e di politiche di sviluppo, provvedendo, in collaborazione con le altre direzioni interessate, alla presentazione degli stessi alle competenti autorità statali e comunitarie;

f) cura l'attuazione delle misure, delle azioni, dei progetti di propria competenza inseriti nei programmi e progetti di cui al precedente punto e);

g) cura l'attività del Fondo regionale per le attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale relativamente alle iniziative di carattere regionale assunte direttamente anche nell'ambito di programmi nazionali, dell'Unione europea e delle Organizzazioni internazionali.

h) cura l'attività di promozione internazionale della Regione e di internazionalizzazione del "sistema Regione".

Art. 130

1. Il Servizio finanziario e rendiconto:

a) opera quale Autorità di pagamento degli interventi di competenza della Direzione;

b) elabora, sulla base dei provvedimenti adottati dalle strutture regionali interessate, l'evidenza degli importi da recuperare relativi a pagamenti già effettuati nell'ambito degli interventi comunitari di cui al punto a) e provvede alle compensazioni ed alle restituzioni;

c) cura i rapporti con la Direzione centrale risorse economiche e finanziarie relativamente agli adempimenti di competenza della Direzione e mantiene i rapporti con le strutture regionali competenti relativamente all'elaborazione annuale del Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario ed ai relativi adempimenti.

# PARTE II

# ENTI REGIONALI

## CAPO I

## Ente tutela pesca

### Art. 131

1. La Direzione dell'Ente tutela pesca tratta ogni questione amministrativa e contabile di competenza e cura l'attività di segreteria e assistenza agli organi istituzionali dell'Ente.

2. Per lo svolgimento dei compiti ad esso affidati l'Ente può articolarsi in uffici decentrati sul territorio regionale.

## CAPO II

## Ente regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario di Trieste

### Art. 132

1. La Direzione dell'Ente regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario di Trieste cura, in particolare:

a) l'attività di supporto agli organi istituzionali dell'Ente;

b) la predisposizione delle proposte del bilancio di previsione, delle sue variazioni e del rendiconto;

c) la predisposizione delle proposte dei Piani di attività dell'Ente;

d) la trattazione degli affari generali, finanziari e la gestione del contenzioso.

### Art. 133

a) Dalla Direzione dell'Ente dipende il Servizio interventi diritto e opportunità allo studio universitario.

b) Per lo svolgimento dei compiti ad esso affidati l'Ente può articolarsi in uffici decentrati sul territorio regionale.

### Art. 134

1. Il Servizio interventi diritto e opportunità allo studio universitario:

a) attua tutte le iniziative previste dal Piano annuale degli interventi per il Diritto allo Studio universitario, dai Piani dell'Ente e dalla normativa regionale e statale in materia in materia di diritto e opportunità allo studio universitario;

b) provvede all'acquisto, alla cessione, alla permuta, alla locazione, alla ristrutturazione, alla manutenzione straordinaria ed ordinaria dei beni immobili in proprietà o in uso all'Ente, nonché svolge tutte le attività attinenti alla gestione del patrimonio ed in particolare alla custodia, alla vigilanza ed all'assicurazione dei beni dello stesso;

c) verifica che i beni immobili e mobili utilizzati dall'Ente siano conformi alle vigenti normative ed in particolare a quelle sulla prevenzione incendi e sulla sicurezza, nonché vigila, anche attraverso gli organi competenti, sul rispetto delle norme igienico-sanitarie e di pubblica sicurezza, in particolare nell'ambito delle mense universitarie e delle case dello studente;

d) provvede all'approvvigionamento ad alla gestione dei beni mobili ed in particolare degli arredi, delle attrezzature, dei mezzi di trasporto, delle pubblicazioni, delle riviste, dei materiali e degli oggetti di cancel-

leria e di consumo e cura gli adempimenti per la stipulazione dei contratti relativi a prestazioni di servizi necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Ente ed il funzionamento dello stesso, nonché dei contratti relativi a collaborazioni;

e) provvede alla tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili;

f) cura la gestione di uno sportello per le relazioni con il pubblico;

g) svolge tutti gli altri compiti non attribuiti alla Direzione.

2. Alle dipendenze del Servizio interventi diritto e opportunità allo studio universitario è posto l'ufficio per le Sicurezza e la prevenzione. Compito di tale Ufficio, coordinato dal responsabile del Servizio prevenzione e protezione, è quello di operare al fine di assicurare il pieno rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza, con particolare riferimento alla prevenzione incendi, ed igienico-sanitarie, attraverso un'attività di controllo e vigilanza nonché mediante l'elaborazione di proposte volte a migliorare la sicurezza e l'igiene e ad eliminare eventuali carenze od inconvenienti riscontrati.

CAPO III

Ente regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario di Udine

Art. 135

1. La Direzione dell'Ente regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario di Udine cura, in particolare:

a) l'attività di supporto agli organi istituzionali dell'Ente;

b) la predisposizione delle proposte del bilancio di previsione, delle sue variazioni e del rendiconto;

c) la predisposizione delle proposte dei Piani di attività dell'Ente;

d) la trattazione degli affari generali, finanziari e la gestione del contenzioso.

Art. 136

1. Dalla Direzione dell'Ente dipende il Servizio interventi diritto e opportunità allo studio universitario.

2. Per lo svolgimento dei compiti ad esso affidati l'Ente può articolarsi in uffici decentrati sul territorio regionale.

Art. 137

1. Il Servizio interventi diritto e opportunità allo studio universitario:

a) attua tutte le iniziative previste dal Piano annuale degli interventi per il Diritto allo Studio universitario, dai Piani dell'Ente e dalla normativa regionale e statale in materia di diritto e opportunità allo studio universitario;

b) provvede all'acquisto, alla cessione, alla permuta, alla locazione, alla ristrutturazione, alla manutenzione straordinaria ed ordinaria dei beni immobili in proprietà o in uso all'Ente, nonché svolge tutte le attività attinenti alla gestione del patrimonio ed in particolare alla custodia, alla vigilanza ed all'assicurazione dei beni dello stesso;

c) verifica che i beni immobili e mobili utilizzati dall'Ente siano conformi alle vigenti normative ed in particolare a quelle sulla prevenzione incendi e sulla sicurezza, nonché vigila, anche attraverso gli organi competenti, sul rispetto delle norme igienico-sanitarie e di pubblica sicurezza, in particolare nell'ambito delle mense universitarie e delle case dello studente;

d) provvede all'approvvigionamento ad alla gestione dei beni mobili e dei servizi, ed in particolare degli ar-

redi, delle attrezzature, dei mezzi di trasporto, delle pubblicazioni, delle riviste, dei materiali e degli oggetti di cancelleria e di consumo e cura gli adempimenti per la stipulazione dei contratti relativi a prestazioni di servizi necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Ente ed il funzionamento dello stesso, nonché dei contratti relativi a collaborazioni;

e) provvede alla tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili;

f) cura la gestione di uno sportello per le relazioni con il pubblico;

g) svolge tutti gli altri compiti non attribuiti alla Direzione.

2. Alle dipendenze del Servizio interventi diritto allo studio universitario è posto l'ufficio per le Sicurezza e la prevenzione. Compito di tale Ufficio, coordinato dal responsabile del Servizio prevenzione e protezione, è quello di operare al fine di assicurare il pieno rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza, con particolare riferimento alla prevenzione incendi, ed igienico-sanitarie, attraverso un'attività di controllo e vigilanza nonché mediante l'elaborazione di proposte volte a migliorare la sicurezza e l'igiene e ad eliminare eventuali carenze od inconvenienti riscontrati.

## CAPO IV

## Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA

### Art. 138

1. La Direzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) cura il coordinamento delle attività dei dipendenti Servizi, assicurando il loro regolare funzionamento.

### Art. 139

1. L'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale si articola nei seguenti servizi:

a) Servizio affari giuridici, amministrativi, contabili e generali;

b) Servizio divulgazione, assistenza tecnica e promozione;

c) Servizio ricerca e sperimentazione;

d) Servizio fitosanitario, chimico-agrario, analisi e certificazione.

2. Per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati l'Agenzia può articolarsi in uffici decentrati sul territorio regionale.

### Art. 140

1. Il Servizio affari giuridici, amministrativi, contabili e generali:

a) cura la trattazione degli affari amministrativi e contabili di competenza dell'Agenzia;

b) assicura il supporto giuridico e amministrativo ai servizi di indirizzo tecnico;

c) cura i servizi e le attività aventi carattere generale;

d) cura la predisposizione del bilancio, le sue variazioni ed il rendiconto e collabora nella predisposizione degli atti di programmazione.

### Art. 141

1. Il Servizio divulgazione, assistenza tecnica e promozione, con sede in Cervignano del Friuli:

a) attua iniziative per favorire lo sviluppo e la diffusione delle cognizioni tecniche nelle materie di competenza;

b) provvede alle attività di aggiornamento tecnico e professionale degli operatori dei settori agricolo ed ittico, compresa l'assistenza tecnica specialistica alle aziende;

c) svolge ogni altra attività, anche tecnico-operative, in materia di agriturismo compresa quella di vigilanza, di formazione professionale, di promozione, di gestione della banca dati della realtà agrituristica regionale;

d) svolge gli adempimenti in materia di agricoltura biologica.

Art. 142

1. Il Servizio ricerca e sperimentazione, con sede in Pordenone:

a) cura la ricerca applicata e la sperimentazione nel campo agrario e sulle colture di preminente interesse;

b) effettua indagini, prove e ricerche atte a valorizzare le produzioni agrarie regionali e la loro trasformazione;

c) cura la statistica agraria.

Art. 143

1. Il Servizio fitosanitario, chimico-agrario, analisi e certificazione, con sede in Pozzuolo del Friuli:

a) assicura l'applicazione, sul territorio regionale, della normativa fitosanitaria comunitaria, nazionale e regionale esercitando altresì le necessarie attività certificatorie e di controllo di conformità;

b) esercita le funzioni di competenza regionale del Servizio fitosanitario nazionale;

c) esercita la vigilanza sull'attività vivaistica, sullo stato fitosanitario, sulla produzione, commercializzazione e circolazione dei vegetali e dei prodotti vegetali nel territorio regionale, compreso l'impiego in ambito agricolo, ornamentale e forestale, di vegetali, incluse le sementi, geneticamente modificati;

d) esercita le competenze regionali in materia di utilizzo delle risorse genetiche dei vegetali, quando non altrimenti attribuite;

e) esercita le competenze regionali in materia di certificazione dei materiali di moltiplicazione delle specie vegetali, di vivaismo viticolo, di accreditamento e controllo dei fornitori, dei laboratori pubblici o privati per le analisi fitosanitarie e di identità varietale;

f) esercita la diagnostica fitopatologica, cura studi e ricerche in materia fitopatologica e fitoiatrica e assicura il corretto impiego dei prodotti fitosanitari;

g) irroga le sanzioni amministrative previste dalle vigenti normative fitosanitarie;

h) realizza programmi di intervento diretto ed attua programmi strutturali e di prevenzione nel settore fitopatologico, nonché corrisponde gli eventuali indennizzi economici da questi previsti;

i) cura l'attività di diagnosi fitopatologica attraverso lo studio, la ricerca e le analisi delle malattie delle piante agrarie, forestali, ornamentali e della flora spontanea, dovute all'azione di agenti biotici e abiotici nonché al riconoscimento e alla caratterizzazione di organismi nocivi quali virus e virus-simili, batteri, fitoplasmi, funghi, nematodi, insetti e altri artropodi;

j) attua interventi in materia di fitopatologia forestale in raccordo con il Servizio gestione forestale e antincendio boschivo della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna;

k) effettua studi e indagini di laboratorio per il settore agro-ambientale;

l) svolge per conto dell'Amministrazione regionale attività di consulenza, di supporto tecnico-scientifico e di analisi per i controlli ufficiali comprese le attività di promozione, coordinamento e gestione dei marchi di origine e qualità.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

---

Allegato B

| *Direzione* | *Ufficio / Servizio* | *Direzione di provenienza* | *Ufficio / Servizio di provenienza* |
|---|---|---|---|
| Direzione generale | Direzione della comunicazione | Direzione generale | Direzione della comunicazione |
| | Servizio qualità e semplificazione dell'azione amministrativa | | Servizio qualità e semplificazione dell'azione amministrativa |
| | Servizio affari generali e amministrativi | | Servizio affari generali e amministrativi |
| | Servizio pianificazione strategica, programmazione e controllo | | Servizio pianificazione strategica |
| | | | Servizio programmazione e controllo |
| | Servizio statistica | | Servizio statistica |
| | Servizio Agenda 21 | | Servizio Agenda 21 |
| | Servizio programmazione negoziata | Direzione centrale Segretariato generale e riforme istituzionali | Servizio coordinamento giuridico, riforme istituzionali e programmazione negoziata *(parte)* |
| Portavoce | | Portavoce | |
| | Ufficio stampa | | Ufficio stampa |
| Ufficio di Gabinetto | | Ufficio di Gabinetto | |
| Protezione civile della Regione | | Protezione civile della Regione | Servizio affari generali e amministrativi |
| | | | Servizio tecnico-scientifico di previsione, allerta e coordinamento dei soccorsi |
| | | | Servizio prevenzione, controllo e pronto intervento |

| *Direzione* | *Ufficio / Servizio* | *Direzione di provenienza* | *Ufficio / Servizio di provenienza* |
|---|---|---|---|
| Direzione centrale risorse economiche e finanziarie | Servizio affari generali e amministrativi | Direzione centrale risorse economiche e finanziarie | Servizio affari generali e amministrativi |
| | Servizio risorse finanziarie | | Servizio risorse finanziarie |
| | | | Servizio per il credito |
| | Servizio contabile e rendiconto | | Servizio contabile e rendiconto |
| | Servizio imposte, tributi e gestione carburanti | | Servizio imposte e tributi |
| | | | Servizio gestione carburanti per autotrazione a prezzo ridotto |
| | Servizio centrale di ragioneria | | Servizio centrale di ragioneria |
| | Servizio distaccato di ragioneria | | Servizio distaccato di ragioneria |
| | Servizio ispettivo e riscontri contabili | | Servizio ispettivo e riscontri contabili |
| | Servizio controllo atti del personale e adempimenti fiscali e previdenziali | | Servizio controllo atti del personale e adempimenti fiscali e previdenziali |
| | Servizio controllo comunitario | | Servizio controllo comunitario |
| Direzione centrale Segretariato generale e riforme istituzionali | | Direzione centrale Segretariato generale e riforme istituzionali | Servizio affari generali e amministrativi |
| | Servizio affari della Presidenza | | Servizio affari della Presidenza |
| | Servizio affari della Giunta | | Servizio affari della Giunta |
| | Servizio Libro fondiario | | Servizio Libro fondiario |
| | Servizio legislativo, coordinamento giuridico e riforme istituzionali | | Servizio coordinamento giuridico, riforme istituzionali e programmazione negoziata *(parte)* |
| | | Direzione centrale Avvocatura regionale | Servizio progettazione e consulenza legislativa |

| *Direzione* | *Ufficio / Servizio* | *Direzione di provenienza* | *Ufficio / Servizio di provenienza* |
|---|---|---|---|
| Direzione centrale patrimonio e servizi generali | Servizio affari generali e amministrativi | Direzione centrale patrimonio e servizi generali | Servizio affari generali e amministrativi |
| | Servizio gestione partecipazioni regionali e vigilanza enti | | Servizio gestione partecipazioni regionali e vigilanza enti |
| | Servizio consulenza tecnica e consistenza patrimoniale | | Servizio consulenza tecnica e consistenza patrimoniale |
| | Servizio demanio | | Servizio demanio |
| | Servizio provveditorato | | Servizio provveditorato |
| | Servizio gestione patrimonio immobiliare | | Servizio gestione patrimonio immobiliare |
| | Servizio pari opportunità | | |
| Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi | Servizio organizzazione e sviluppo risorse umane | Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi | Servizio sviluppo risorse umane |
| | | | Servizio organizzazione, contrattazione, formazione, valutazione del personale e affari amministrativi |
| | Servizio gestione del personale | | Servizio gestione del personale |
| | Servizio gestione previdenziale e di quiescenza del personale | | Servizio gestione previdenziale e di quiescenza del personale |
| | Servizio sistema informativo regionale | | Servizio sistema informativo regionale |
| | Servizio e-government | | Servizio e-government |
| Direzione centrale Avvocatura regionale | | Direzione centrale Avvocatura regionale | Servizio affari generali e amministrativi |
| | | | Servizio progettazione e consulenza legislativa |

| *Direzione* | *Ufficio / Servizio* | *Direzione di provenienza* | *Ufficio / Servizio di provenienza* |
|---|---|---|---|
| Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace | | Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace | Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie |
| | Servizio identità linguistiche, culturali e corregionali all'estero | | Servizio identità linguistiche, culturali e corregionali all'estero |
| | Servizio istruzione e orientamento | | Servizio istruzione e orientamento |
| | Servizio attività culturali | | Servizio attività culturali |
| | Servizio conservazione patrimonio culturale e gestione Centro regionale catalogazione e restauro beni culturali | | Servizio conservazione patrimonio culturale e gestione Centro regionale catalogazione e restauro beni culturali |
| | Servizio attività ricreative, sportive e politiche giovanili | | Servizio attività ricreative, sportive e politiche giovanili |
| | Servizio politiche della pace, solidarietà e associazionismo | | Servizio politiche della pace, solidarietà e associazionismo |
| Direzione centrale salute e protezione sociale | | Direzione centrale salute e protezione sociale | Servizio affari generali e amministrativi |
| | Servizio pianificazione sanitaria | | Servizio pianificazione |
| | Servizio economia sanitaria | | Servizio economia sanitaria |
| | Servizio assistenza farmaceutica | | Servizio assistenza farmaceutica |
| | Servizio sicurezza alimentare, igiene della nutrizione e sanità pubblica veterinaria | | Servizio sanità pubblica veterinaria |
| | | | Servizio prevenzione e promozione della salute in ambiente di vita e di lavoro *(parte)* |
| | Servizio pianificazione ed interventi sociali | | Servizio interventi e servizi sociali |
| | | | Servizio prevenzione e promozione della salute in ambiente di vita e di lavoro *(parte)* |
| | Servizio assistenza sanitaria e formazione delle professioni sanitarie | | Servizio assistenza sanitaria |
| | | | Servizio prevenzione e promozione della salute in ambiente di vita e di lavoro *(parte)* |

| *Direzione* | *Ufficio / Servizio* | *Direzione di provenienza* | *Ufficio / Servizio di provenienza* |
|---|---|---|---|
| Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca | Servizio affari generali, amministrativi e certificazione | Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca | Servizio affari generali, amministrativi e certificazione |
| | Servizio lavoro | | Servizio lavoro |
| | Servizio professioni e interventi settoriali | | Servizio professioni e interventi settoriali |
| | Servizio programmazione didattica e valutazione progetti formativi | | Servizio programmazione didattica e valutazione progetti formativi |
| | Servizio gestione interventi sistema formativo | | Servizio gestione interventi sistema formativo |
| | Servizio università e ricerca | | Servizio università e ricerca |

| *Direzione* | *Ufficio / Servizio* | *Direzione di provenienza* | *Ufficio / Servizio di provenienza* |
|---|---|---|---|
| Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna | Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie | Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna | Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie |
| | | | Servizio fitosanitario regionale |
| | Servizio produzioni agricole | | Servizio produzioni agricole |
| | Servizio pesca e acquacoltura | | Servizio pesca e acquacoltura |
| | Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo | | Servizio credito agrario, cooperazione e sviluppo agricolo |
| | | | Servizio strutture aziendali e avversità atmosferiche |
| | Servizio bonifica e irrigazione | | Servizio bonifica e irrigazione |
| | Servizio per la montagna | | Servizio per la montagna |
| | Servizio tutela ambienti naturali e fauna | | Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale *(parte)* |
| | Servizio gestione forestale e antincendio boschivo | | Servizio gestione foreste regionali e aree protette |
| | | | Servizio selvicoltura e antincendio boschivo |
| | Servizio territorio montano e manutenzioni | | Servizio territorio montano e manutenzioni |
| | Ispettorato provinciale agricoltura di Gorizia e Trieste | | Ispettorato provinciale agricoltura di Gorizia e Trieste |
| | Ispettorato provinciale agricoltura di Pordenone | | Ispettorato provinciale agricoltura di Pordenone |
| | Ispettorato provinciale agricoltura di Udine | | Ispettorato provinciale agricoltura di Udine |
| | Ispettorato ripartimentale foreste di Trieste e Gorizia | | Ispettorato ripartimentale foreste di Trieste e Gorizia |
| | Ispettorato ripartimentale foreste di Pordenone | | Ispettorato ripartimentale foreste di Pordenone |
| | Ispettorato ripartimentale foreste di Tolmezzo | | Ispettorato ripartimentale foreste di Tolmezzo |
| | Ispettorato ripartimentale foreste di Udine | | Ispettorato ripartimentale foreste di Udine |

| *Direzione* | *Ufficio / Servizio* | *Direzione di provenienza* | *Ufficio / Servizio di provenienza* |
|---|---|---|---|
| Direzione centrale ambiente e lavori pubblici | Servizio disciplina lavori pubblici e affari generali | Direzione centrale ambiente e lavori pubblici | Servizio affari generali, amministrativi e consulenza |
| | | | Servizio disciplina lavori pubblici |
| | Servizio interventi in materia di ricostruzione | | Servizio interventi in materia di ricostruzione |
| | Servizio disciplina tecnica edilizia e strutture a supporto residenza | | Servizio disciplina tecnica edilizia e strutture a supporto residenza |
| | Servizio edilizia residenziale | | Servizio edilizia residenziale |
| | Servizio geologico | | Servizio geologico |
| | Servizio idraulica | | Servizio idraulica |
| | Servizio disciplina gestione rifiuti | | Servizio disciplina gestione rifiuti |
| | Servizio infrastrutture civili e tutela acque da inquinamento | | Servizio infrastrutture civili e tutela acque da inquinamento |
| | Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale | | Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale |
| | Servizio valutazione impatto ambientale | | Servizio valutazione impatto ambientale |
| | Direzione provinciale lavori pubblici di Gorizia | | Direzione provinciale lavori pubblici di Gorizia |
| | Direzione provinciale lavori pubblici di Pordenone | | Direzione provinciale lavori pubblici di Pordenone |
| | Direzione provinciale lavori pubblici di Trieste | | Direzione provinciale lavori pubblici di Trieste |
| | Direzione provinciale lavori pubblici di Udine | | Direzione provinciale lavori pubblici di Udine |

| *Direzione* | *Ufficio / Servizio* | *Direzione di provenienza* | *Ufficio / Servizio di provenienza* |
|---|---|---|---|
| Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto | Servizio affari generali, amministrativi e consulenza | Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto | Servizio affari generali, amministrativi e consulenza |
| | Servizio pianificazione territoriale regionale | | Servizio pianificazione territoriale regionale ed energia |
| | Servizio infrastrutture energetiche e di telecomunicazione | | |
| | Servizio pianificazione territoriale sub-regionale | | Servizio pianificazione territoriale sub-regionale |
| | Servizio tutela beni paesaggistici | | Servizio tutela beni paesaggistici |
| | Servizio sistema informativo territoriale e cartografia | | Servizio sistema informativo territoriale e cartografia |
| | Servizio infrastrutture e vie di comunicazione | | Servizio infrastrutture e vie di comunicazione |
| | Servizio trasporto pubblico locale | | Servizio trasporto pubblico locale |
| | Servizio logistica e trasporto merci | | Servizio trasporto merci |

| *Direzione* | *Ufficio / Servizio* | *Direzione di provenienza* | *Ufficio / Servizio di provenienza* |
|---|---|---|---|
| Direzione centrale attività produttive | Servizio affari generali, amministrativi, e politiche comunitarie | Direzione centrale attività produttive | Servizio affari generali, amministrativi, e politiche comunitarie |
| | Servizio sostegno e promozione comparto produttivo industriale | | Servizio sostegno e promozione comparto produttivo industriale |
| | Servizio politiche economiche e marketing territoriale | | Servizio politiche economiche e marketing territoriale |
| | Servizio sostegno e promozione comparto produttivo artigiano | | Servizio sostegno e promozione comparto produttivo artigiano |
| | Servizio sostegno e promozione comparti commercio e terziario | | Servizio sostegno e promozione comparti commercio e terziario |
| | Servizio vigilanza, sostegno e promozione comparto cooperativo | | Servizio vigilanza, sostegno e promozione comparto cooperativo |
| | Servizio sostegno e promozione comparto turistico | | Servizio sostegno e promozione comparto turistico |
| | Servizio sviluppo sistema turistico regionale | | |
| | Servizio promozione e internazionalizzazione | | Servizio promozione e internazionalizzazione |
| Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali | Servizio affari generali e amministrativi | Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali | Servizio affari generali e amministrativi |
| | Servizio elettorale | | Servizio elettorale |
| | Servizio finanza locale | | Servizio finanza locale |
| | Servizio affari istituzionali e sistema autonomie locali | | Servizio affari istituzionali e sistema delle autonomie locali |
| | Servizio Consiglio autonomie locali | | Servizio Assemblea Autonomie locali |
| | Servizio politiche comunitarie | | Servizio politiche comunitarie |
| | Servizio rapporti comunitari e integrazione europea | | Servizio rapporti comunitari e integrazione europea |
| | Servizio rapporti internazionali e partenariato | | Servizio rapporti internazionali e partenariato |
| | Servizio finanziario e rendiconto | | Servizio finanziario e rendiconto |
| Ente tutela pesca | | Ente tutela pesca | |
| Agenzia per lo sviluppo rurale - ERSA | Servizio affari giuridici, amministrativi, contabili e generali | Agenzia per lo sviluppo rurale - ERSA | Servizio affari giuridici, amministrativi, contabili e generali |
| | Servizio divulgazione, assistenza tecnica e promozione | | Servizio divulgazione, assistenza tecnica e promozione |
| | Servizio ricerca e sperimentazione | | Servizio ricerca e sperimentazione |
| | Servizio fitosanitario, chimico-agrario, analisi e certificazione | | Servizio chimico-agrario, analisi e certificazione |
| | | Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna | Servizio fitosanitario regionale |

| *Direzione* | *Ufficio / Servizio* | *Direzione di provenienza* | *Ufficio / Servizio di provenienza* |
|---|---|---|---|
| Ente per il diritto e le opportunità allo studio universitario di Trieste | | Ente per il diritto e le opportunità allo studio universitario di Trieste | Servizio affari generali, amministrativi e contabili |
| | Servizio interventi diritto e opportunità allo studio universitario | | Servizio interventi diritto allo studio universitario |
| Ente per il diritto e le opportunità allo studio universitario di Udine | | Ente per il diritto e le opportunità allo studio universitario di Udine | Servizio affari generali, amministrativi e contabili |
| | Servizio interventi diritto e opportunità allo studio universitario | | Servizio interventi diritto allo studio universitario |

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

**BOLLETTINO UFFICIALE**
**DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA**
**— PARTE I - II - III —**
**[fascicolo unico]**

**DIREZIONE E REDAZIONE** (pubblicazione testi)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA
Via Carducci, 6 - 34133 Trieste
Tel. 040-377.3607 Fax 040-377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

**AMMINISTRAZIONE** (abbonamenti, fascicoli, spese di pubblicazione)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO PROVVEDITORATO
Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste
Tel. 040-377.2037 Fax 040-377.2383
e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

**PUNTI VENDITA FASCICOLI FUORI ABBONAMENTO**

**ANNATA CORRENTE**

- Tipografia GRAFICA VENETA S.p.A.
  Via Padova, 2 — TREBASELEGHE (PD)
- LIBRERIA ITALO SVEVO
  Corso Italia, 9/f - Galleria Rossoni — TRIESTE
- LIBRERIA AL SEGNO
  Vicolo del Forno, 12 — PORDENONE
- MARIMAR S.r.l.
  CARTOLERIA A. BENEDETTI
  Vicolo Gorgo, 8 — UDINE

**ANNATE PRECEDENTI**

- dal 1964 al 31.12.2003 rivolgersi alla REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
  SERVIZIO PROVVEDITORATO
  Corso Cavour, 1 - TRIESTE
  Tel. 040-377.2037 Fax 040-377.2383
- dall'1.1.2004 rivolgersi alla Tipografia GRAFICA VENETA S.p.A.
  Via Padova, 2 - TREBASELEGHE (PD)
  Tel. 049-938.57.00

# PREZZI E CONDIZIONI
# in vigore dal 1° febbraio 2004
# ai sensi della Delibera G.R. n. 106/2004

## ABBONAMENTI

| | |
|---|---|
| Durata dell'abbonamento | **12 mesi** |
| Canone annuo INDIVISIBILE – destinazione ITALIA | **Euro 75,00** |
| Canone annuo INDIVISIBILE – destinazione ESTERO | **PREZZO RADDOPPIATO** |
| Riduzione a favore delle ditte commissionarie (rispetto la tariffa prevista) | **30%** |

- L'attivazione ed il rinnovo dell'abbonamento avverrà previo invio dell'attestazione o copia della ricevuta del versamento alla REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - SERVIZIO PROVVEDITORATO - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE - FAX 040-377.2383.
- Di norma l'abbonamento sarà attivato o riattivato (in caso di sospensione d'ufficio dell'abbonamento), dal primo numero del mese successivo alla data del versamento del canone. Nel caso in cui fattori contingenti non consentissero l'attivazione dell'abbonamento nel rispetto di tali condizioni, all'abbonato saranno spediti i fascicoli arretrati di diritto (fatta salva diversa specifica richiesta da parte dell'abbonato stesso).
- Al fine di evitare la sospensione d'ufficio dell'abbonamento, si consiglia di inoltrare ENTRO DUE MESI dalla data della scadenza la comprova del pagamento del canone di rinnovo al SERVIZIO PROVVEDITORATO. Superato tale termine, ed in mancanza del riscontro del versamento effettuato, l'abbonamento sarà sospeso d'ufficio.
- Eventuali fascicoli non pervenuti nel corso della validità dell'abbonamento, saranno inviati GRATUITAMENTE se segnalati – per iscritto – al SERVIZIO PROVVEDITORATO entro NOVANTA GIORNI dalla data di pubblicazione. Superato detto termine, i fascicoli saranno forniti A PAGAMENTO rivolgendo la richiesta direttamente alla tipografia.
- L'eventuale disdetta dell'abbonamento dovrà essere comunicata – per iscritto e SESSANTA GIORNI prima della sua scadenza al SERVIZIO PROVVEDITORATO.

## FASCICOLI

- COSTO UNITARIO FASCICOLO - anno corrente - destinazione ITALIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| – Fino a 200 pagine | **Euro 2,50** | – Da 601 pagine a 800 pagine | **Euro 10,00** |
| – Da 201 pagine a 400 pagine | **Euro 3,50** | – Superiore a 800 pagine | **Euro 15,00** |
| – Da 401 pagine a 600 pagine | **Euro 5,00** | | |

- COSTO UNITARIO FASCICOLO - anni pregressi - destinazione ITALIA - "A FORFAIT" (spese spedizione incl.) **Euro 6,00**
- COSTO UNITARIO FASCICOLO - anno corrente - ed anni pregressi - destinazione ESTERO **PREZZO RADDOPPIATO**
- I numeri esauriti saranno riprodotti in copia e venduti allo stesso prezzo del fascicolo originale.

## AVVISI ED INSERZIONI

- I testi da pubblicare vanno inoltrati con opportuna lettera di accompagnamento, esclusivamente alla REDAZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE presso il SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA - VIA CARDUCCI, 6 - 34131 TRIESTE.
  Gli stessi dovranno essere dattiloscritti e bollati a norma di legge nei casi previsti, **possibilmente accompagnati da floppy, CD oppure con contestuale invio per e-mail.**

**COSTI DI PUBBLICAZIONE**

- Il costo complessivo della pubblicazione di avvisi, inserzioni, ecc. è calcolato dal SERVIZIO PROVVEDITORATO che provvederà ad emettere la relativa fattura a pubblicazione avvenuta sul B.U.R.
- Le sotto riportate tariffe sono applicate per ogni centimetro di spazio verticale (arrotondato per eccesso) occupato dal testo stampato sul B.U.R. e compreso tra le linee divisorie di inizio/fine avviso (NOTE: lo spazio verticale di una facciata B.U.R. corrisponde a max 24 cm.):

| | | |
|---|---|---|
| **Euro 6,00** | I.V.A. inclusa | **pubblicazione avvisi, inserzioni, ecc.** |
| **Euro 3,00** | I.V.A. inclusa | **pubblicazione Statuti** da parte delle Province e da parte dei Comuni con una densità di popolazione **superiore** ai 5.000 abitanti. |
| **Euro 1,50** | I.V.A. inclusa | **pubblicazione Statuti** da parte dei Comuni con una densità di popolazione **inferiore** ai 5.000 abitanti. |

## MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti del canone di abbonamento, delle spese di acquisto dei fascicoli B.U.R. fuori abbonamento (archivio REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA) e le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. dovranno essere effettuati mediante versamento del corrispettivo importo sul c/c postale n. 238345 intestato alla UNICREDIT BANCA S.p.A. - TESORERIA DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - Via Mercadante n. 1 - Trieste, con l'indicazione **obbligatoria** della causale del pagamento.

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile
EMANUELA ZACUTTI - Responsabile di redazione
Iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991
GRAFICA VENETA S.p.A. - Trebaseleghe (PD)